

## LXXV.

## TORNATA DI MARTEDÌ 13 MARZO 1900

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COLOMBO.

## INDICE.

<b>Comunicazioni della Presidenza . . . . .</b>	<i>Pag.</i> 2525
<b>Disegni di legge (Presentazione):</b>	
Variazioni nel bilancio dei lavori pubblici (BOSSELLI) . . . . .	2565
Provvedimenti politici ( <i>Seguito della discussione</i> ). . . . .	2531
ARCOLEO . . . . .	2557
CAMPI . . . . .	2563
PRESIDENTE . . . . .	2548-57
TURATI . . . . .	2532
<b>Interrogazioni:</b>	
Disastro nella miniera dei Pulli (Valdagno):	
BRUNIALTI . . . . .	2526
VAGLIASINDI ( <i>sotto-segretario di Stato</i> ). . . . .	2526
Provvedimenti in materia di contravvenzione:	
FALCONI ( <i>sotto-segretario di Stato</i> ) . . . . .	2527
SCOTTI . . . . .	2527
Case di correzione:	
BERTOLINI ( <i>sotto-segretario di Stato</i> ) . . . . .	2527
CALISSANO . . . . .	2528
Catasti:	
CARMINE ( <i>ministro</i> ) . . . . .	2528
CUZZI . . . . .	2529
Biblioteca Marciana:	
BOSSELLI ( <i>ministro</i> ). . . . .	2566
MOLMENTI . . . . .	2566
<b>Osservazioni:</b>	
Lavori parlamentari:	
MONTI-GUARNIERI . . . . .	2566
<b>Proposta di legge (Lettura):</b>	
Uscieri giudiziari (FROLA) . . . . .	2530

## Comunicazioni.

**Presidente.** Comunico alla Camera la seguente lettera:

« Eccellenza,

« A nome dei congiunti del compianto generale Mattei, porgo a Vostra Eccellenza i più sentiti ringraziamenti per la dimostrazione data dalla Camera dei deputati al nostro caro defunto.

« Essa fu invero un conforto per la desolata famiglia in questi tristi giorni, onde a nome di essa porgo vive azioni di grazie anche per la sollecita trasmissione e mi onoro di dichiararmi

« Torino, 9 marzo 1900.

« *Dev.mo ed umil.mo*

« G. Sardi. »

Ho ricevuto poi dal presidente del Comitato per il monumento a Carlo Alberto in Roma la seguente lettera:

« Roma, li 12 marzo 1900.

« Eccellenza,

« Questo Comitato compie l'alto dovere di invitare la Presidenza della Camera dei deputati a voler intervenire alla cerimonia della inaugurazione del monumento che sarà innalzato alla sacra memoria del Re Carlo Alberto, la mattina del 14 corrente mese alle ore 11 e un quarto.

« Avvertiamo poi l'E. V. che i signori

La seduta comincia alle 14.5.

**Ceriana-Mayneri**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

deputati avranno libero accesso alla cerimonia, previa esibizione della medaglia, nella tribuna appositamente destinata.

« Esprimiamo fin da ora all'illustre consenso dall'E. V. presieduto i sensi della più alta gratitudine per l'accettazione cortese.

« Col più riverente ossequio

« *Pel Comitato: il presidente*

« *Avv. Quirico.* »

Conseguentemente la seduta di domani mattina non può aver luogo, e la discussione del disegno di legge riguardante i servizi postali e marittimi sarà continuata nella tornata di venerdì mattina.

### Interrogazioni.

**Presidente.** Passiamo allo svolgimento delle interrogazioni.

Ha il primo posto un'interrogazione dell'onorevole Girardini al ministro delle poste e dei telegrafi « per sapere se il Ministero sia disposto ad accogliere la domanda di un filo diretto fra Udine e Milano (del quale potrebbe servirsi anche Treviso), e per quale motivo tale provvedimento, reclamato dalle condizioni del commercio e sollecitato da insistenti istanze, non sia stato ancora adottato »; ma non essendo presenti nè l'onorevole ministro, nè l'onorevole sotto-segretario di Stato delle poste e dei telegrafi, questa interrogazione rimane per ora sospesa.

Viene quindi la interrogazione degli onorevoli Brunialti e Piovene ai ministri dell'interno e dell'agricoltura e commercio « sul grave disastro avvenuto nella miniera dei Pulli presso Valdagno. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

**Vagliasindi**, *sotto segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.* Sopra questo disastro, avvenuto nella miniera dei Pulli presso Valdagno, in provincia di Vicenza, posso dare le seguenti notizie.

Lo scoppio che diede luogo alla morte di otto operai, dei quali due morirono immediatamente, avvenne la sera del sette. Stando a quello che riferiscono le persone inviate ad indagare le cause dello scoppio, pare che questo sia avvenuto per un incendio spontaneo che si era manifestato nella miniera già da tre giorni, e pare ancora che chi dirigeva in quel momento la miniera, essendo il di-

rettore assente, sebbene non lontano, non si sia abbastanza occupato del pericolo che incombeva sul numeroso personale della miniera, perchè se si fossero date in tempo utili disposizioni, sarebbe stato facile evitare lo scoppio; giacchè la miniera essendo priva di lignite e quindi interamente esaurita, l'incendio potevasi gradualmente domare. Invece pare che questo non si sia abbastanza compreso; e chi in quel momento dirigeva la miniera si accinse a fare estinguere il piccolo centro d'incendio col mezzo di operai. Ma la sera del 7, come dicevo, per una frana verificatasi, la compressione del gas produsse uno scoppio e conseguentemente una vampata che produsse il disastro.

Secondo risulta al Governo pare che sia assolutamente esente da qualunque responsabilità l'autorità mineraria della provincia di Vicenza, perchè ho potuto accertare che l'ultima ispezione della miniera era stata fatta il 12 del passato febbraio; e da questa ispezione era risultato che tutto andava in piena regola e che la miniera dei Pulli non aveva mai dato in passato motivo da temere che non fosse ben diretta, da temere possibili eventi come quelli che abbiamo da deplorare.

L'ingegnere delle miniere, che si è recato ad ispezionare la miniera posteriormente al disastro, ha verbalizzato i fatti ed ha trasmesso il verbale all'autorità giudiziaria: se ci saranno responsabilità fatalmente dovranno subire le conseguenze degli atti loro. Al punto cui sono le cose non saprei che altro aggiungere all'onorevole Brunialti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunialti per dichiarare se sia o no soddisfatto.

**Brunialti.** Sono lieto che l'egregio sotto-segretario di Stato per l'agricoltura abbia dichiarato che non v'è nel fatto avvenuto alcuna responsabilità da parte dell'autorità governativa.

Sono lieto di apprendere che gli ispettori delle miniere avevano fatto il loro dovere, ed aggiungo che anche le autorità politiche e giudiziarie si sono recate immediatamente sul luogo e procederanno contro coloro ai quali spetti la responsabilità del disastro.

È evidente che un disastro minerario che ha costato la vita a nove operai oltre a tre feriti, merita la più severa ed accurata ricerca delle responsabilità.

Se in quella miniera, come ho motivo di ritenere, non fosse ancora applicata la legge del 17 marzo 1898, la quale obbliga i proprietari ad assicurare gli operai contro gli infortuni (e sarebbe una negligenza deplorabile sia da parte dei proprietari, sia da parte di coloro che all'esecuzione di questa legge dovevano vegliare), non dubito che l'autorità governativa saprà punire coloro che hanno una qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, tecnica, amministrativa o morale in questo disastro.

Ed aggiungo anche una preghiera: poichè è probabile che questi operai non possano immediatamente percepire quell'indennità che è loro attribuita dalla legge, io rivolgo una viva preghiera al ministro dell'interno, o a chi lo rappresenta, perchè veda di mandare qualche soccorso alle famiglie di questi nove operai che, prive dei loro capi, si trovano oggi ridotte nella più squallida miseria.

Noi abbiamo a gran fatica messo insieme una legislazione la quale provvede in qualche caso alla salute ed alla vita degli operai; ma io mi auguro che questa legislazione sia anche applicata senza un eccessivo riguardo al capitale, senza un eccessivo riguardo agli industriali, i quali talvolta non provvedono abbastanza alla vita e alla salute degli operai.

**Presidente.** Segue l'interrogazione dell'onorevole Scotti il quale chiede al ministro di grazia e giustizia « se intenda di ripresentare il disegno di legge: Provvedimenti speciali in materia di contravvenzione, già approvato dal Senato in seduta 4 novembre 1895, disegno di legge riconosciuto utile all'amministrazione della giustizia e di vantaggio ai privati. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

**Falconi,** *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* È pur troppo vero che questo disegno di legge che era stato presentato al Senato e da esso approvato, e fu poi presentato alla Camera e fu perfino nominata la Commissione che doveva esaminarlo ed il relatore, poi cadde per la chiusura della Sessione. Assicuro però l'onorevole Scotti che sarà ripresentato subito e naturalmente sarà, per deferenza, ripresentato al Senato da cui la prima volta fu approvato.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Scotti.

**Scotti.** Ringrazio l'onorevole sottosegretario della promessa fattami, e sono sicuro che la manterrà nel più breve termine possibile.

Questo disegno di legge venne già qui in discussione il 18 dicembre 1895; disgraziatamente capitò in una seduta poco propizia, poichè si doveva trattare dei 20 milioni per l'Africa, onde su di esso si votò la sospensiva. Ma esso è di somma importanza per i piccoli Comuni sottoposti al vincolo forestale, di somma importanza per quelle contravvenzioni per le quali non è ammessa l'oblazione. Ringrazio dunque l'onorevole sottosegretario delle sue dichiarazioni, e mi affido nella sua solerzia perchè questo disegno di legge sia ripresentato al più presto.

**Presidente.** Segue l'interrogazione dell'onorevole Calissano, il quale chiede ai ministri dell'interno e dell'istruzione pubblica « se, di fronte ai non buoni risultati delle case di correzione, intendano di proporre d'accordo la riforma di esse, ponendo a base di questa che la direzione degli stessi Istituti sia affidata al Ministero della pubblica istruzione. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

**Bertolini,** *sottosegretario di Stato per l'interno.* Comprendo l'alto sentimento di filantropia sociale che ha ispirato l'interrogazione dell'onorevole Calissano, ma non so in base a quali dati egli possa ritenere non buoni i risultati degli Istituti di correzione.

Da una recente statistica risulta che sopra 825 minorenni liberati in un anno, dal 1° giugno 1897 al 31 maggio 1898, 743, ossia il 90 per cento, tennero buona condotta nei riformatori; usciti dai riformatori 544, ossia il 60 per cento, continuarono a tenere buona condotta, 84 tennero condotta mediocre; 217, condotta cattiva. Senza accennare che soli 245 esercitavano una professione prima del loro ricovero, mentre 670 risultavano applicati a stabile lavoro.

L'Amministrazione carceraria dedica ogni cura al migliore andamento di questo servizio. Anche di recente furono sistemati alcuni di questi Istituti e si provvide alla costruzione di case più piccole allo scopo di segregazione.

Nè credo che potrebbe recare notevole vantaggio il trasferire la direzione di questi Istituti dal Ministero dell'interno a quello

della pubblica istruzione. Si tratta di Istituti nei quali è prevalente il lavoro manuale e l'avviamento ad un'arte o ad una professione; e nei quali deve esser mantenuta la più severa disciplina; e ciò basta per spiegare la loro intima connessione colla direzione generale dell'amministrazione carceraria.

In questi Istituti si potrebbero aver certo migliori risultati, se chi vi è proposto, anzi che attendervi per un dovere di ufficio, che è retribuito, vi attendesse per puro spirito di carità, in adempimento di un apostolato etico o religioso; ma l'onorevole Calissano comprende che, a tal fine, non basterebbe il trasferimento della direzione di questi Istituti da un Ministero all'altro.

**Presidente.** L'onorevole Calissano ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto della risposta ricevuta.

**Calissano.** Ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato d'aver voluto far plauso all'intento cui s'ispira la mia interrogazione, e delle spiegazioni che mi ha fornito.

Però debbo dire che forse la forma della mia interrogazione ha permesso un equivoco in cui egli è caduto.

Egli ha parlato non di case di correzione soltanto, ma di riformatori.

**Bertolini, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Ho parlato delle case di correzione e di educazione perchè così le chiama il Codice penale.

**Calissano.** Perdoni, onorevole Bertolini. Il Codice penale parla di case di correzione e di educazione, mentre la legge 1º febbraio 1891, annoverando altresì fra gli stabilimenti di pena *le case di correzione*, contempla all'articolo 6, sotto il nome di riformatori, *le case di educazione e di correzione*, gl'istituti di educazione correzionale, e gl'istituti di correzione paterna dei quali non so in pratica come si distinguano e si possano distinguere gli stabilimenti ed i sistemi.

Ma, comunque sia di ciò, io debbo dissentire profondamente dall'onorevole sotto-segretario di Stato circa i risultati di codesti istituti.

I dati statistici ch'egli ha letto, e sul cui valore molto sarebbe a dire, trovano per me gravi e dolorose contraddizioni nella statistica dei recidivi, il numero de' quali in Italia abbonda anche tra coloro che sono usciti dalle case di correzione.

Ora il mio concetto è questo, che cioè, mentre il nuovo Codice penale ha espressa-

mente voluto che per questi giovinetti i quali hanno violata la legge penale, debba farsi ricorso non alla *pena* contemplata per il reato, onde emendarli, ma alla educazione loro, ancora possibile, succede invece in pratica che, per l'ordinamento di quegli istituti; per l'agglomeramento eccessivo che vi si fa; per l'amalgama che succede senza che si badi ai motivi del provvedimento che ne ordinò la destinazione, alle differenti condizioni di età, di condizioni, di attitudini; per le discipline che imperano, ed anche per il modo con cui è scelto il personale dirigente e quello di custodia, per tutte queste cause è costante ed inevitabile la prevalenza del criterio della pena su quello dell'educazione.

Ed è ciò che davvero il legislatore non ha voluto.

Nella mia interrogazione ho accennato all'opportunità di avocare al Ministero della pubblica istruzione la direzione di codesti istituti, non perchè ritenga che possa bastare un simile mutamento per ottenere lo scopo cui ho accennato, ma per rendere più perspicuo il concetto mio che, soltanto allorché si sarà ben definito il proposito di far prevalere il criterio della educazione su quello della pena, soltanto allora i nostri istituti di correzione di minorenni potranno corrispondere al voto della legge e dare buoni risultati.

Ma io ben comprendo che il tema della mia interrogazione meglio s'adatta ad una interpellanza e mi riserbo di presentarla per tornare su questa questione, la quale, parmi, meriti le premure affettuose ed intelligenti di chi sta al Governo.

**Presidente.** Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Cuzzi al ministro delle finanze « per sapere se intenda, e con quali disposizioni, assicurare la efficacia dei catasti, alla formazione dei quali provvidero e provvedono i Comuni, in conformità delle disposizioni, contenute nella legge 29 giugno 1882, n. 837. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Carmine, ministro delle finanze.** La legge 29 giugno 1882, accennata dall'onorevole Cuzzi nella sua interrogazione, dà facoltà ai Comuni del compartimento Ligure-Piemontese di far rilevare la mappa del rispettivo territorio o di fare aggiornare le mappe esistenti, e di applicare un nuovo estimo im-

ponibile, in base al quale si possa ripartire il rispettivo contingente d'imposta sui terreni. Diversi Comuni approfittarono di questa facoltà; avvenne però che in un Comune della provincia di Alessandria, nel comune di Castelletto Scazzoso, alcuni proprietari contestarono la validità del provvedimento preso dal Comune, e portarono la questione davanti al magistrato. Ma il tribunale di prima istanza e quello di appello si pronunciarono in modo difforme. Da una parte si ritenne, che non essendo stata la legge testè accennata revocata dalla legge primo marzo 1886, essa debba rimanere in vigore; dall'altra invece si ritenne, che la legge primo marzo 1886 estendeva e regolava complessivamente tutta la materia catastale e che perciò rimaneva implicitamente revocata la facoltà concessa ai Comuni dalla legge del 1882. La questione sta ora davanti alla Corte di cassazione. L'amministrazione delle finanze è sempre stata d'opinione, che la legge del 1882 non fosse decaduta, e rimanesse sempre ai Comuni la facoltà di usufruire delle disposizioni contenute in quella legge; e, per dar forza a questa sua interpretazione, introdusse un'apposita disposizione nella legge sul Catasto, che fu presentata da me alla Camera, nella tornata del 28 novembre ultimo scorso. Io confido che questo disegno di legge possa ottenere l'approvazione del Parlamento; ma se questa approvazione dovesse ritardare, non avrei difficoltà di acconsentire, che quella disposizione fosse stralciata, per farne oggetto di uno speciale disegno di legge, che potesse essere approvato anche con maggiore sollecitudine.

**Presidente.** L'onorevole Cuzzi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro.

**Cuzzi.** Io mi dichiaro senza dubbio soddisfatto della dichiarazione fatta dall'onorevole ministro delle finanze, di essere disposto a stralciare dal disegno di legge, che sta dinanzi alla Camera, l'articolo 39 che provvede appunto al bisogno da me segnalato.

L'onorevole ministro ha compreso il motivo, per cui mi sono indotto a presentare la mia interrogazione.

Pel disposto dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1882 « i Comuni che in dipendenza dell'articolo 16 della legge 26 luglio 1868, fecero e faranno rilevare o completare

le mappe del proprio territorio ed otterranno ed otterranno copia di quelle formate in esecuzione della legge 4 giugno 1855 per la catastazione generale delle provincie di terraferma sono autorizzati ad applicare alle mappe stesse debitamente aggiornate un nuovo estimo da servire per base di riparto del rispettivo contingente d'imposta. »

La sentenza della Corte d'appello di Casale, ricordata dall'onorevole ministro e per la quale appunto rivolsi al medesimo la mia interrogazione, pronunciando in una causa del comune di Castelletto Scazzoso, che si era valso della facoltà concessa dalla citata legge del 1882, ha invece dichiarato che deve ritenersi radicalmente nulla la formazione di una mappa catastale alla quale abbia proceduto un Comune dopo la legge 1° marzo 1886, pel motivo che questa legge, secondo la predetta Corte, avrebbe abrogato quella del 1882.

Io so che quella sentenza non può aver forza di legge, sebbene non disconosca l'influenza di giudicati ripetuti e conformi in una medesima questione, giusta la massima *autoritate rerum semper similiter judicatarum*, ma intanto il giudicato della Corte di Casale è vincolativo nei rapporti delle parti contendenti, ed esso fa lecito ai contribuenti, il cui estimo era stato modificato in seguito e per effetto del nuovo censimento stabilito dal comune di Castelletto Scazzoso, di rifiutarsi a pagare le imposte fissate appunto in base alla nuova catastazione. Quindi la questione si presenterebbe grave non solo per quel Comune, ma per molti altri del compartimento Ligure-Piemontese che si sono valse della legge del 1882 e che hanno provveduto ai loro catasti prevalendosi delle mappe esistenti o facendole fare *ex-novo*, e massime per quelli che si trovano nella giurisdizione della prefata Corte d'appello.

L'onorevole ministro delle finanze, che appartiene alla stessa regione cui appartengo io, sa infatti che molti Comuni di quelle provincie avevano i catasti male ordinati, alcuni di essi risalenti ancora al 1500, e sa pure che, in alcune parti, come nell'Ossola, tutti i Comuni indistintamente mancavano di catasto e di mappe, e perciò tutti si sono valse delle disposizioni della legge del 1882. Era quindi naturale che quei Comuni si agitassero di fronte al giudicato della Corte di Casale, non perchè, lo ripeto, quella sentenza potesse far testo di legge in questa materia,

ma perchè intanto essa verrebbe a mettere in grave collisione gli interessi dei contribuenti con quelli dei Comuni sconvolgendo tutto il nuovo sistema d'imposte e la gestione finanziaria comunale.

Era mio intendimento di chiedere all'onorevole ministro ciò che egli spontaneamente ha già dichiarato d'essere disposto di fare; di stralciare, cioè, dal disegno di legge sul riordinamento del catasto l'articolo 39 per formarne un disegno di legge a parte, se l'approvazione di quel disegno dovrà ancora ritardare.

A questo riguardo io mi rimetto completamente all'onorevole ministro circa l'opportunità di provvedere subito o di attendere la decisione della Corte di Cassazione alla quale venne denunziata la ricordata sentenza della Corte d'appello di Casale. Mi permetto però di fare in proposito all'onorevole ministro una raccomandazione e cioè che all'articolo 39 del progetto che si trova allo studio, da stralciarsi per formarne legge a parte, venga fatta questa aggiunta: dopo le parole *sono mantenute*, si dica « *sempre*. » E ciò per evitare qualsiasi dubbio o questione circa all'impero della legge 29 giugno 1882 e per riaffermare che essa non fu mai abrogata.

Se l'onorevole ministro vorrà tener conto a tempo opportuno di questa mia proposta e raccomandazione, io una volta di più ne sarò soddisfatto, e lo ringrazio.

**Presidente.** Così sono esaurite le interrogazioni. S'intende che quella dell'onorevole Girardini al ministro delle poste e dei telegrafi è rimandata alla tornata di domani.

### Letture di una proposta di legge.

**Presidente.** Si dia lettura di una proposta di legge d'iniziativa dei deputati Frola, Giacomo Calleri, Giaccone, Fracassi, Piccolo-Cupani, Pivano, Enrico Calleri, circa « disposizioni relative agli uscieri giudiziari », della quale gli Uffici hanno autorizzata la lettura.

**Lucifero, segretario, legge:**

Disposizioni relative agli uscieri giudiziari.

#### Art. 1.

Presso ogni distretto di Corte d'appello è istituito l'alunato degli uscieri; il numero degli alunni è determinato per ciascun distretto con decreto ministeriale.

#### Art. 2.

Per essere nominato alunno occorre:

- 1° Essere cittadino del Regno;
- 2° Avere compiuta l'età di anni 18 e non superare quella di 30;
- 3° Non avere subito condanne penali;
- 4° Aver conseguito con successo un esame di concorso sulle materie e colle norme stabilite dal regolamento.

#### Art. 3.

Dopo due anni gli alunni devono presentarsi ad un esame di abilitazione. Se dichiarati idonei potranno assegnarsi agli uscieri e compiere sotto la responsabilità di questi gli atti giudiziari.

#### Art. 4.

Verificandosi la vacanza di un posto di usciere si provvede o mediante tramutamento di altro usciere in servizio nel distretto o colla nomina di uno tra gli alunni abilitati del distretto.

#### Art. 5.

È istituito il Monte delle pensioni per gli uscieri presso gli uffici giudiziari. Esso è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere, ed è rappresentato ed amministrato dalla Cassa dei depositi e prestiti.

#### Art. 6.

Il Monte delle pensioni verrà formato:

- a) dal contributo degli uscieri;
- b) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsivoglia altro provento straordinario;
- c) dal contributo dello Stato.

#### Art. 7.

Il contributo annuo degli uscieri è di lire 48 per quelli di Pretura, di lire 56 per quelli di Tribunale e di lire 66 per quelli delle Corti.

Tale somma verrà o ritenuta dai ricevitori del registro nel pagare agli uscieri i mandati emessi in loro favore o versata trimestralmente dagli uscieri, e sarà raccolta nelle Tesorerie dello Stato, dalle quali sarà versata nella Cassa dei depositi e prestiti come rappresentante il Monte delle pensioni, secondo le norme prescritte da apposito regolamento.

## Art. 8.

Il contributo dello Stato consisterà in una somma annuale di lire 100 mila da versarsi per sei anni nella Cassa delle pensioni degli uscieri.

## Art. 9.

Gli uscieri che si trovano nelle condizioni indicate nella legge sulle pensioni degli impiegati civili, saranno ammessi al godimento delle pensioni dopo 25 anni compiuti di regolare servizio presso gli uffici giudiziari del Regno.

Se però l'usciera si sarà reso inabile per causa o occasione del servizio, sebbene questo sia minore di 25 anni, qualunque sia l'età dell'usciera, avrà diritto al minimo della pensione.

## Art. 10.

La pensione sarà liquidata dalla Corte dei conti avendo riguardo alla posizione degli uscieri negli ultimi 5 anni di servizio nelle proporzioni determinate dall'articolo seguente.

## Art. 11.

Gli uscieri collocati a riposo con 25 anni di servizio ed oltre fino a 40 anni avranno diritto all'annua pensione che sarà determinata sul minimo assegno stabilito dall'articolo 173 della tariffa penale secondo che trattisi di uscieri addetti ad una Pretura, Tribunale o Corte secondo le norme stabilite per la liquidazione delle pensioni per gli impiegati.

La proporzione sarà fatta in tanti quarantesimi quanti sono gli anni di servizio prestati e cioè di 25 ed in seguito fino a 40 raggiunto il quale sarà dovuta la pensione intera secondo l'ammontare dell'assegno: dette proporzioni saranno però minori qualora le condizioni della Cassa non permettano di pagare le quote intere di cui sopra e verranno di anno in anno liquidate ed aumentate gradatamente e fino al conseguimento delle quote stesse in conformità alle risultanze del bilancio di detta Cassa e stabilite con Regio Decreto incominciando dal primo anno in cui avrà principiato a funzionare la Cassa.

Si applicano alle vedove e famiglie degli uscieri le disposizioni della legge sulle

pensioni testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, la quale legge sarà pure applicata in tutto quanto non è previsto nella presente.

## Art. 12.

La Cassa dei depositi e prestiti nella sovraindicata rappresenta za, e per impiegarla nel modo suddetto, riceverà le sovvenzioni dello Stato, le quote dovute dagli uscieri, i lasciti, le donazioni e in generale tutti gli elementi costituenti il Monte delle pensioni.

I beni immobili o mobili fruttiferi che per donazione, legato o qualsivoglia titolo gratuito o corrispettivo perverranno al Monte delle pensioni, saranno immediatamente alienati e convertiti in denaro, per essere questo collocato in impiego fruttifero.

## Art. 13.

Agli uscieri i quali dall'attuazione della presente legge al giorno del funzionamento del Monte abbiano compiuto o compiano i quaranta anni di servizio e che devono lasciare l'ufficio per assoluta impossibilità, sarà accordata a carico dello Stato l'annua pensione da lire quattrocento se sono di Pretura e di lire 500 se di Tribunale o Corte. e dal fondo stanziato in bilancio per le spese di giustizia sarà prelevato l'ammontare occorrente per le suddette annualità.

## Art. 14.

È data facoltà al Governo di provvedere con un regolamento da pubblicarsi per Decreto Reale all'esecuzione della presente legge al tempo in cui andrà in vigore ed alle disposizioni transitorie occorrenti.

**Presidente.** D'accordo tra i proponenti e l'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia, lo svolgimento di questa proposta di legge avrà luogo nella tornata pomeridiana di domani.

**Seguito della discussione per la conversione in legge del Regio Decreto 22 giugno 1899.**

**Presidente.** Ora l'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge « Conversione in legge del Regio Decreto 22 giugno 1899, n. 227, per modificazioni ed aggiunte alle leggi sulla pubblica sicurezza e sulla stampa. »

Spetterebbe ora all'onorevole Pansini di svolgere il suo emendamento; ma, per uno scambio fatto d'accordo fra l'onorevole Pansini e l'onorevole Turati, do facoltà di parlare all'onorevole Turati, il quale è avvertito che svolgerà gli emendamenti che ha presentati.

**Turati.** Onorevole presidente, onorevoli colleghi!

Scorso già da altri il campo di quella che si potrebbe, per analogia, chiamare la discussione generale dell'articolo di legge che ci occupa, io non tornerò se non fuggacemente sulla trattazione della tesi generale. Non ripeterò la dimostrazione, che ha già dato così splendidamente il mio amico carissimo Ferri, del sofisma che si annida in questo articolo di legge; non ricalcherò le profonde orme segnate da Leonida Bissolati quando vi dimostrò come l'apparente testimonianza di forza, che lo Stato vorrebbe dare con leggi di questo genere, sia in realtà la confessione della sua più grande ed insanabile debolezza; nè vi parlerò della vanità di questi conati con i quali si vorrebbero frenare le prorompenti nuove forze che si affacciano alla storia. Non tratterò neppure della storia retrospettiva di questa disposizione legislativa; non tratterò del diritto comparato che pur mi darebbe in questo tema tanta materia di utili discussioni.

È mio intendimento di fare a voi un discorso molto piano, molto pratico e, sto per dire, molto tecnico, almeno nella sua maggior parte; di parlarvi di cose e di dati sperimentali, scorrendo terra terra una materia della quale, se non *pars magna fui*, fui però qualche volta io stesso attore e partecipe.

Le considerazioni generali non mi serviranno quindi che a spianare la via a coteste considerazioni tecniche, pratiche, alla mano, se così volete, ed a coordinare i concetti che verrò esponendo nel mio discorso. Nel quale io veggio disegnarmisi davanti, quasi per natura di cose, una triplice partizione; nella prima parte dovrò dire brevemente per quali ragioni io rifiuti l'articolo di legge nella formula presentata a noi dall'onorevole Commissione; nella seconda parte dovrò dire il pensiero mio, non certo su tutti, ad uno ad uno, ma su i principali emendamenti proposti da altri a questa discussione, e taluni almeno dei quali solleciteranno la votazione della Camera; nella terza parte, infine, mi ri-

servo di dar ragione di quegli emendamenti che io stesso, con alcuni amici di questa parte della Camera, ho proposto al vostro esame.

Pur aderendo ad una tattica di estrema difesa contro quelli che a noi paiono estremi oltraggi alle nostre libertà; pur sentendo anche' io l'interesse che è in noi di diffondere, per quanto è possibile, l'approvazione di questo articolo di legge, nella speranza che ogni giorno che passa porti seco possibili resipiscenze nel Governo e nella maggioranza, nella speranza che l'imprevisto forse congiuri con noi; io, tuttavia, non farò un discorso essenzialmente diverso da quello che farei, ove cotesta tattica non fosse stata deliberata. E la misura del mio dire sarà data, più che altro, dall'importanza obbiettiva dell'argomento, dalla molteplicità reale degli aspetti, sotto i quali questo importantissimo tema si presenta a noi. Onde io protesto finora contro chi pensasse, o stampasse, o dicesse che anche l'onorevole Turati ha fatto un discorso ostruzionista.

Mi pare, e mi sia lecita questa osservazione di carattere preliminare, prima ch'io entri nel pieno dell'argomento: mi pare che, a questo proposito, si comincino, in questa Camera, ad invertire le parti; perocchè a me non sembra veramente, se la fortuna delle parole non ha mutato il significato dei vocaboli più comuni, che si possa chiamare fare dell'ostruzione il venire, come noi facciamo, a presentare alla Camera argomenti seri e sostanziosi per sostenere una data tesi; il fare appello ai migliori sentimenti dell'Assemblea; l'analizzare giuridicamente e politicamente il disegno di legge in discussione.

Quando, di fronte a questo genere di lavoro, io vedo i deputati della maggioranza chiacchierare od assentarsi dall'Aula; allora a me pare che la vera ostruzione sia fatta da quelli che, mentre seggono in un Parlamento (vocabolo che evidentemente deriva dal verbo *parlare*), non ascoltano, non discutono, ubbidiscono a un partito preso, e di nulla sono ansiosi fuorchè di votare. *Fabius cunctator*, onorevoli signori, per quanto l'appellativo con cui fu tramandato alla storia non faccia grande onore alla sua lestezza, fu tuttavia un buon capitano, dacchè pur *cunctando*, seppe assestare delle magnifiche botte al nemico.



Entro dunque nell'argomento e spiego perchè alla mia coscienza politica ripugni l'articolo proposto, nella forma che gli è data dalla Commissione.

Io non posso approvare l'articolo perchè, lo dichiaro francamente, lo trovo politicamente inonesto. L'onestà delle leggi (poichè vi è, o signori, una proibizione per le leggi, come per gli individui) consiste nella determinatezza e nella perspicuità.

Ripeterei cose note a tutti gli studenti di giurisprudenza, se rammentassi che il primo dovere delle leggi sta nel lasciare il minor possibile arbitrio al giudice; anche quando si tratta del giudice, o signori, e non del poliziotto. Leggi minuziose, leggi, se volete, anche un tantino pedantesche, in un tema, come questo, di pubbliche libertà, possono essere più liberali di leggi sintetiche, le quali lascino passare, attraverso l'indeterminatezza della frase, della formula, la possibilità di arbitrî e di abusi.

Ora il laconismo stesso della formula legislativa, che ci è proposta dalla Commissione, cela (non mi occupo delle intenzioni, ma dell'applicazione pratica che se ne farà) cela, dico, una enorme, una colossale insidia. L'insidia non è nella facoltà data di vietare le pubbliche riunioni, ma è in quella frase, che si dà come motivazione della legge e del possibile divieto. In quel richiamo alle « ragioni di ordine pubblico » (frase questa che è evidentemente un giuoco di parole, una semplice tautologia), c'è qualche cosa che vuol parere un'idea, ma sotto di cui si cela un assoluto vuoto; un vuoto che si può riempire con ciò che meglio garbi al primo poliziotto capitato. Questo genere di locuzione me ne rammenta un'altra, che qualche volta ci avviene di leggere nei giornali umoristici, quando, parlando qualche illusterrimo professore, non si sa di che cosa, si dice che egli è « celebre per la sua fama. »

Se io volessi stare sulle vette più elevate del diritto costituzionale, potrei sostenere qui, che giammai lo Stato ha il diritto di vietare preventivamente una riunione; che il diritto di riunione non si può concedere a mezzo; che, se esso è concesso per la esplicazione di una idea determinata, e viene negato alla esplicazione dell'idea opposta, si risolve in una *summa injuria*. Potrei sostenere che da nessun Olimpo è mai venuto ad un Governo qualsiasi il lume, la rivela-

zione soprannaturale, per la quale egli possa distinguere quali sono le idee ed i partiti, a cui debba venire concessa, e quali le idee ed i partiti a cui debba venire negata la facoltà di adunarsi e discutere. Potrei appellarmi alla storia per rammentare a questa Camera, che l'utopia ha eguale diritto di venire sulla ribalta della storia per esser discussa, quanto le verità più assodate e canonizzate; e che l'articolo 32 dello Statuto prevede modalità e discipline estrinseche, non limiti intrinseci, e meno ancora la possibile soppressione del diritto di riunione; e che, quand'anche questo non fosse nelle parole dell'articolo, vi sarebbero questi cinquant'anni di storia, che non possono esser passati indarno per un popolo, e durante i quali non può esso non aver conquistati con l'usucapione dell'esercizio le capacità elementari della sua maggiore età civile.

Ma, per obbedire al precetto che mi sono imposto da me stesso, di essere, come dissi, estremamente pratico ed anche pedestre, se volete, nel mio discorso; io mi terrò molto più basso di queste alte vette del diritto costituzionale e calerò sul terreno degli avversari, concedendo loro molte cose. Concederò loro persino che in determinate circostanze si possa sospendere il diritto di riunione.

Vi sono momenti, sia pure, in cui una suprema necessità s'impone allo Stato, e la necessità non ha leggi. Nessuno potrebbe punirmi per offesa alla integrità personale, o per oltraggio al pudore, se io, vedendo un giovane, od una giovanetta, che stanno per annegare, li afferro brutalmente, anche strappando loro i capelli o le vesti, per sospingerli al lido.

Si disse che questo diritto, nascente dalla necessità, non si codifica, poichè erompe dalle cose, è insito *in rebus ipsis*. Vorrei aggiungere che esso non si codifica, perchè è già codificato,

Esiste già nel nostro Codice penale, in questo che viene spesso proclamato monumento di sapienza, uscito alla luce sotto gli auspici di Giuseppe Zanardelli, esiste già, nella parte preliminare, un articolo di legge, il 49, il quale afferma non punibile colui che abbia commesso un fatto lesivo del diritto altrui, quando vi sia stato costretto dalla necessità di respingere da sè o da altri una violenza attuale ed ingiusta; quando vi

sia stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri da un pericolo grave ed imminente alla persona, al quale non abbia dato volontariamente causa e che non si poteva altrimenti evitare.

Questo articolo giustificherà quandochessia il poliziotto, il prefetto, lo stesso ministro, che, in determinati casi di conflagrazioni gravi, imminenti e certe, o almeno probabilissime, abbiano impedito il diritto di riunione; poichè la conflagrazione imminente costituisce in questo caso il danno attuale, ingiusto, non altrimenti evitabile, alle persone. Ma questo articolo stesso prefinisce anche, in queste condizioni della attualità, della gravità, della inevitabilità del danno, prefinisce i limiti della facoltà che concede, e di coteste condizioni carica, in giudizio la, prova concreta al funzionario che venisse poi accusato di avere leso una delle guarentigie fondamentali sancite dal nostro Statuto.

Ma, all'infuori di questo, nessun altro caso può darsi, in cui il diritto di riunione possa venire preventivamente soppresso. Perchè una cosa, o signori, non fu abbastanza considerata. In fondo, questo diritto di riunione, di cui si parla come di una conquista speciale degli Stati inciviliti, che altro è se non la società stessa, il diritto sociale fondamentale? La società umana non è altro che la riunione degli uomini, riunione familiare prima, riunione poi di piccoli gruppi, di orde, di tribù, di *clan*, di *genti*, riunione più tardi di Comuni, di Province, di piccoli Stati, poi di schiatte e di nazioni, e infine di federazioni di Stati. Ond'è che, ledendo il diritto di riunione, offendete la stessa essenza fondamentale della società.

È ben vero che un autorevole ed eminente parlamentare, l'onorevole Sonnino, è venuto dicendoci l'altro giorno che il diritto di riunione ha perduto della sua importanza da che esiste la stampa, specialmente la stampa periodica. Il diritto di riunione, secondo l'onorevole Sonnino, avrebbe subita una specie di *deminutio capitis* a favore di quest'altro diritto, suo fratello, il diritto della libertà di stampa. Con ciò parve che l'onorevole capo del Centro perorasse, in certa guisa, le attenuanti alla disposizione di legge proposta, e dicesse: è vero, sarà benissimo che sia questa una disposizione illiberale, ma, dopo tutto, si tratta di un diritto in decadenza, di un dirittino, di un dirittucolo, che oramai

è soggetto ad involuzione senile, e non è il caso quindi di fare gli smargiassi a sua difesa.

Ora a me piace rilevare subito come questo genere di difesa dell'articolo di legge, implichi intanto l'ammissione di questo fatto: che con esso il diritto di riunione viene assalito e diminuito; mi piace, dico, rilevarlo; poichè in questa gragnuola di sofismi, che piombano da tutte le parti, a proposito di questa legge, si è perfino sentita dire questa curiosissima spiritosità: che questa è una legge più liberale di quelle esistenti, poichè si tratta con essa di diminuire l'arbitrio del Governo, precisando i casi nei quali le sue facoltà proibitive possono esercitarsi. L'onorevole Sonnino riconosce dunque, almeno, che di fatto la lesione c'è; solo soggiunge: è un diritto che si può ledere, perchè ha perduto d'importanza.

Già il mio amico Leonida Bissolati ha risposto a questo genere di argomentazione, mercè una prova, ch'è più eloquente di tutte le considerazioni teoriche e astratte; squadrando cioè dinnanzi all'onorevole Sonnino l'elenco delle varie nazioni e mostrandogli come in esse il diritto di riunione e il diritto di stampa sono stretti solidalmente, per guisa che, dove l'uno è sviluppato, l'altro è ugualmente sviluppato, e dove l'uno è compresso, l'altro è parimenti compresso. Ma la tesi storica dell'onorevole Bissolati può essere facilmente rinforzata con argomenti biologici e psicologici di senso comune.

Signori e colleghi, il diritto alla libera stampa rende anzi più necessario il diritto di riunione; il diritto di stampa risponde ad una intensificazione generale della vita civile, politica, sociale, la quale voi non potete concepire parziale e limitata, senza imbattervi in uno squilibrio patologico dell'organismo sociale.

Si può figurarsi l'antica orda selvaggia, priva del diritto di riunione, toltane solo quella riunione, che chiamerei meccanica, puramente aggregativa, e la riunione militare, quale esiste appunto nell'orda; può concepirsi l'orda senza diritto di riunione, come non ha il diritto nè il bisogno della stampa e gli altri diritti e bisogni della civiltà. Scarsa mentalità nei suoi membri, semplicità elementare, quasi animalesca, nei rapporti sociali, nei bisogni personali, uno scambio di idee e di sentimenti limitatissimo, che si

esaurisce in poche superstizioni e in pochi affetti famigliari spiegano benissimo come anche e della stampa e della riunione non vi sieno nè i mezzi nè il bisogno.

Ma che direste voi, o colleghi onorevolissimi, di un uomo a cui (secondo il ragionamento dell'onorevole Sonnino), considerato che egli ha una eccellente vista, si recidesse la lingua, dicendogli che dal momento che ci vede così bene, è veramente una pretesa esagerata la sua di voler anche parlare? Tale, non altro, è lo spirito del ragionamento dell'onorevole Sonnino.

L'animale inferiore, il bruco, il lombrico, il lumacone, che se ne va a tentoni, privo quasi di sensi e di intelletto, brancolando attraverso gli ostacoli e mutando rotta a seconda dell'ostacolo immediato in cui urta, come certi Ministeri fanno (*Ilarità*), può benissimo far senza del diritto di riunione (salvo solo la riunione sessuale) e del diritto della stampa. Ma quando voi avete l'animale evoluto, lo scimmietto, il quadrumane; quando arrivate all'uomo, che ha tutte le qualità sviluppate, allora voi non potete più recidergli una parte essenziale della esplicazione sua, della sua mentalità, della sua vita senza profondamente ferirlo, condurlo alla atrofia e alla morte. Oh! infelice quel sordo muto la cui intelligenza sia alacre! Certo è da augurare che se a taluno manchi un senso essenziale, anche le altre facoltà siano in pari grado deficienti; s'egli è idiota, sentirà meno fiera la tristezza e meno crucciante il dolore della sua condanna.

Quello che io faccio non è soltanto un paragone, non è solo una metafora: la riunione e la parola non sono che una cosa medesima. Perché, invero, non ci si riunisce per tenerci caldi, non è di pubblici scaldatoi che noi trattiamo parlando di pubbliche riunioni. La riunione è il mezzo, è il veicolo per la trasmissione delle idee, le quali hanno per antica consuetudine di camminare con le gambe degli uomini.

Noi ci riuniamo per intenderci, per affrettarci negli stessi entusiasmi, per pensare assieme ai rimedi contro i mali comuni.

Così è che un articolo di giornale, per esempio, suscitando una determinata questione, eccita nei lettori il bisogno di riunirsi per ventilarla; e la riunione e la discussione eccitano il bisogno che la stampa ne dia conto, ne allarghi la portata, illustri o confuti i vari pareri!

Insomma queste varie libertà si tengono, si suppongono, si inanellano in modo, che voi non potete ferire l'una senza offendere l'altra.

Sopprimere l'una di esse lasciando sconfinare le altre, sarebbe creare uno stato patologico nella società.

Fortunatamente questo pericolo non c'è, oh! non c'è davvero, in questo disegno di legge; questo pericolo è ben lontano dalle intenzioni dell'onorevole Sonnino. La legge, in discussione, che venne in luce sotto i suoi auspici, provvede ad un equilibrato arresto generale di sviluppo della nostra vita civile, e dopo l'articolo che tarpa il diritto di riunione, altri ve ne sono per la stampa, altri per le associazioni e per le coalizioni.

Ah! sì, tutti questi diritti non possono lagnarsi che, nell'ucciderli, non si usi una rigorosa giustizia distributiva!

Riunione, coalizione soppresse, stampa imbavagliata — anche la stampa è una forma di riunione ideale — vogliono dire gli individui disuniti, la società disgregata: vogliono dire realizzato il perfetto ideale anarchico; ma con questo di diverso e di peggio: che gli anarchici, almeno, sono più coerenti di voi, e non si limitano a voler disgregare gli individui nei diritti, li disgregano anche nei doveri: essi vogliono abolite anche quelle riunioni le quali costituiscono privilegi e coazioni, e la cui azione si risolve nella compressione sociale.

Ma il diritto di riunione, di cui tratta l'articolo, considerato sotto l'aspetto politico, è specialmente (la storia e il buon senso ve lo dicono) è specialmente un diritto che sta a difesa delle minoranze legali contro i Governi e contro le maggioranze; è il diritto delle minoranze per eccellenza. E dico *contro i Governi e le maggioranze* per esprimermi con brevità.

Realmente un Governo ed una maggioranza che non trovassero la ragione e la condizione della loro vita nella compressione brutale; una maggioranza e un Governo, non dirò che non fosse un Governo di classe — poichè non sono così idealista da supporre ciò possibile nel presente assetto sociale — ma che, pure essendo Governo di classe, volesse essere un Governo di classe illuminato, che provvede anche alla vita e allo sviluppo delle classi che non hanno il predominio; un Governo insomma non oligarchico nel

peggiore senso di questo vocabolo; un tale Governo e una tale maggioranza hanno tutto da guadagnare dal rispetto al diritto di riunione. È desso infatti che segnala al Governo le tendenze che fermentano nell'anima popolare; è il diritto di riunione l'indice dei bisogni onde il popolo si sente tormentato; esso funziona come un sismografo sociale, che fa presagire in tempo e permette di provvedere alle eruzioni possibili; con esso, si può dire, il popolo fa la spia di sé stesso, e un Governo che lo rispetti e ne segua attentamente le manifestazioni, ben potrebbe risparmiare i fondi segreti. Lasciate i cittadini liberi di adunarsi e di parlare, e poi abolite gli spioni e non temete le società segrete e le tenebrose congiure; voi vedrete la Nazione attraverso, come fosse di vetro.

Ma se questo è vero per un Governo e per una maggioranza illuminati, pur troppo cosiffatti Governi e cosiffatte maggioranze, non sono frequenti nella storia. Ai *beati possidentes*, corti di vista e di cuore, il diritto di riunione riesce una molestia; perchè, come è risaputo, l'unione fa la forza, l'unione è germe di rinnovamento e di vita, e ai *beati possidentes* nulla è più caro dello *statu quo*.

Questo, invero, è il sistema delle maggioranze dispotiche; fanno la solitudine attorno a sé, e la chiamano pace; si spaventano ad ogni stormir di fronda; vogliono tutto prevenire e tutto reprimere, e considerano come nemici tutti coloro che tentano portare elementi nuovi nella vita sociale.

Così il diritto di riunione è odiato da tutti coloro che non intendono già a mantenersi il dominio col diritto darwiniano del più forte e del più civile, ma con la violenza del privilegio.

Si invocano, come motivi di vietare e sciogliere le riunioni pubbliche, le « ragioni di ordine pubblico. » Che ragioni sono queste? Io l'ho già accennato: esse esistono tutte le volte che per il Governo una pubblica riunione riesce comunque molesta. E poichè il mondo cammina, tutto ciò che porta un elemento di vita nuova, tutto ciò che non si riduce a uno sterile *piétiner sur place*, tutto ciò può essere vietato per ipotetiche ragioni di ordine pubblico. Onde il risultato ultimo e necessario in tema di riunioni, sarà questo: che saranno permesse soltanto le riunioni inutili. Oh! le maggioranze della specie alla quale ho accennato, non hanno bisogno, esse, del

diritto di riunione: riunioni pubbliche, riunioni politiche, esse non sanno che farne; basta ad esse il salotto, il club, il teatro; per conservare ciò che esiste, ogni altra riunione è superflua.

« Ragione d'ordine pubblico! » V'è un'altra « ragione » o signori, che fa il paio con questa: la ragione di Stato: la quale tutti sanno di quali delitti e di quanto sangue abbia macchiato la storia. Tutto ciò che vi è di meno ragionevole al mondo è coperto da queste pretese « ragioni ». Sono di quei concetti inafferrabili, come la necessità e l'urgenza che si adducono a giustificazione dei decreti-legge dei quali non v'è chi sappia determinare il contenuto reale.

Ordine pubblico! Ma è disordine, per ogni mente gretta, per ogni interesse egoistico, qualunque censura, qualunque critica agli ordinamenti consacrati: disordine sono le idee eterodosse, germe di ogni possibile progresso sociale. Disordine è sopra tutto la propaganda legale, perchè, mentre l'azione illegale si presta così bene ad essere repressa dalla violenza, la propaganda legale al contrario si diffonde lentamente, ma sicuramente, semina germi di vita nuova che non si possono facilmente disperdere; quindi l'azione legale è il più temibile dei disordini.

E chi giudicherà di questi motivi d'ordine pubblico? Ne giudicherà il Governo, ossia la maggioranza, ossia sarà giudice chi è parte nella contesa! Quella maggioranza che, nata in virtù del diritto alla propaganda ed alla diffusione delle proprie idee, rinnega oggi il principio per cui nacque, pone le colonne d'Ercole alla storia e dice: di qui non si va oltre; come la giustizia infernale del poeta, dice di sé: *ed io eterna duro*; lasciate ogni speranza o voi che... venite poi; noi siamo arrivati, e non c'è bisogno che alcun altro arrivi! (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

Fu rilevato più volte in questa Camera un fatto caratteristico che sta a provare l'assurdo di affidare il giudizio della legittimità delle riunioni pubbliche al Governo, cioè alla maggioranza: che mai, o quasi mai, un Governo è caduto, una crisi ministeriale fu determinata da restrizioni o da soprusi di politica interna; da quelle questioni cioè che riguardano i più gelosi diritti in vista dei quali e a condizione dei quali gli uomini si riunirono in società ed in nazioni.

V'è di più: quando, presso di noi, il Go-

verno sente traballarsi sotto il terreno e vuole rinforzarsi, non ha che da provocare gli attacchi di noialtri eretici dell'estrema sinistra. E noi siamo allora costretti a fargli da comparari involontari, mettendo contro di noi, e quindi in suo favore, tutta una maggioranza che stava in procinto di abbandonarlo. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

Così è che l'onorevole Pelloux poté dire, l'altro giorno, al principio di questa discussione, senza sospetto di pronunziare un'eresia, che delle nostre censure e dei nostri attacchi non si curava e ad essi non rispondeva, perchè quanto più da questa parte lo si attaccava e tanto più si convinceva d'essere sulla buona via: sulla via, intendeva, che gli assicura l'esito del voto. O non vi è forse in questa Camera il pregiudizio di non votare mai coi radicali anche se hanno ragione?

A me sembra tuttavia, che quelle parole, così ingenuamente pronunziate dall'onorevole Pelloux, racchiudessero una delle più enormi bestemmie costituzionali che siano mai state pronunziate; una bestemmia che fa il paio con l'altra, che « il Governo non deve mai cedere alla piazza », come se la « piazza » fosse qualche cosa di extra-statutario; non l'arena dei liberi cittadini, ma il ridotto dei nemici dello Stato, una specie di paese di conquista, da cui tutto si debba temere e a cui nulla si debba concedere mai!

Ebbene, no, o signori! Un Governo onesto, un Governo che insieme a quelli della classe dominante intenda rappresentare gli interessi generali del Paese, un Governo, ripeto, che riconosca il diritto alla vita ed alla civiltà anche nelle classi che non hanno il potere, un tale Governo dovrebbe esser lieto di ottenere, nelle questioni fondamentali, capitali, il consenso di tutta la Nazione, esclusi soltanto i pazzi ed i farabutti. Questa, a parere mio, dovrebbe essere l'ambizione e il dovere di un Governo, che non voglia ripetere le esecrate tirannidi straniere. Oh! per la divisione dei partiti, per le lotte delle idee e degli interessi, pur così necessarie e provvide, rimangono infinite questioni, questioni minute, questioni di dettaglio. Ma per le questioni fondamentali che attengono alla vita nazionale, pei diritti che formano la ragione, per la quale siamo uniti in società ed in Nazione, e senza dei quali la parola « patria » è un'ironia: per tali questioni

unanimità dovrebb'essere, e dovrebbe volere il Governo.

La legge inglese prescrive che non si possa condannare alcuno se i giurati, unanimi, non votano per la colpevolezza, perchè pare a quel legislatore che non si possa privare della libertà, della vita, degli averi un individuo, senza che i chiamati a giudicarlo siano tutti concordi in un convincimento. Or lo stesso concetto dovrebbe valere, pare a me, per quei giudizi e per quelle condanne, bene altrimenti gravi e pericolose, che vanno a ferire non il diritto di Tizio, di Caio o di Sempronio, ma di tutta una nazione o di intere classi di un popolo. No, non è per queste materie che la comoda teoria aritmetica della *metà più uno* può, senza bestemmia, invocarsi. Profittare delle discordie cittadine per mantenersi al potere: far proprio motto il *divide et impera* è sistema da basso Impero, che la storia ha già giudicato, che già troppo ha rovinato popoli e regni. (*Bravo!*)

Ho detto che la « ragione di ordine pubblico » è tutto fuorchè una ragione. Mi sarebbe facile, se volessi fare dell'ostruzione, portarvi qui, a questo proposito, una documentazione vastissima attinta alle migliori fonti della giurisprudenza e della dottrina costituzionale. Ma io sarò pietoso con voi e con me, e non vi recherò se non quegli argomenti alla mano che vi ho promessi poc'anzi, che si possono dire anche alla « farmacia » della Camera, od accanto al fuoco fra amici, senza salire sui grandi cavalli dell'oratoria parlamentare.

Supponete per un momento, onorevoli signori, che questa facoltà di violare un diritto, per supposte ragioni di ordine pubblico, invece che agl'interessi pubblici di una nazione, fosse applicata ai vostri interessi privati. La cosa è meno strana che non appaia a prima vista. L'interesse privato certamente deve cedere all'interesse generale. Facciamo dunque un esempio.

Ponete che il pane o la carne rincarino, e per questo l'ordine pubblico sia in pericolo; che male ci sarebbe se una legge stabilisse che il Governo può espropriare i produttori di grano o di carne per distribuire gli alimenti al popolo e allontanare così il pericolo di sanguinose contese? Quale ragione di ordine pubblico più ragionevole di questa? Eppure io metto pegno che, se questo avvenisse, voi tutti, e anche noi di

questa parte della Camera, voi tutti e noi tutti protesteremo. Oh! no, perdio, griderebbe: c'è una legge che stabilisce il mio ed il tuo, e non ci lasceremo derubare, sia pure per pretesi intenti di filantropia. Senza dubbio, un Governo che desse così di piglio nei vostri averi, vi parrebbe sovvertitore di tutte le leggi divine ed umane!

Vi è, bene è vero, un articolo dello Statuto: è l'articolo, o signori, che sancisce esplicitamente anche la legittimità del futuro regime collettivista! Ebbene, ci è un articolo dello Statuto, il quale dice che, per motivi di provata utilità pubblica, si può anche spropriare l'altrui proprietà; ma in questi casi esso suppone anzitutto certe formalità e garanzie, stabilite dalle leggi per le espropriazioni, e inoltre stabilisce il diritto a proporzionate indennità pel danno sofferto.

Ora fate che anche relativamente ai diritti politici, e al diritto di riunione siano stabilite analoghe norme: proponete una legge per la quale, in dati casi i cittadini possano, sia pure, essere espropriati di un loro diritto politico, del diritto di riunione, ma per la quale, come avviene per le proprietà patrimoniali, l'espropriazione non avvenga che in seguito a regolare giudizio, in contraddittorio, che ne constati la necessità superiore: e per la quale dell'espropriazione siano i cittadini convenientemente indennizzati. Proponeteci una legge cosiffatta e voi ci troverete qui pronti a discuterla, come persone ragionevoli, punto dominate da un partito preso.

Nè questo ch'io vi dico è strano od assurdo.

In quel complesso di emendamenti che io ho avuto l'onore di presentare alla discussione di questa Camera, è appunto accennato questo duplice concetto delle garanzie e delle indennità con le quali e in vista delle quali si possa essere talvolta espropriati del diritto di riunione: vi è accennato appunto come si possa lasciare ai municipi un certo potere discrezionale per valutare le ragioni di viabilità od altro che possono determinare la necessità di vietare una data riunione; ma in questo caso dovranno i municipi porre altri luoghi, altre sale, a disposizione di coloro che le riunioni vogliono tenere.

Ma che voi, i quali così fieramente, e diciamo pure così giustamente, insorgereste a difendere il vostro diritto di proprietà se da

noi si proponesse una legge intesa a menomarlo, sia pure per veri e sacrosanti motivi di ordine pubblico, cioè per evitare la sciagura di violente sommosse e il sangue sparso di cittadini; che voi con così leggero animo veniate a dirci, quando si tratta invece del diritto di riunione — che vuol dire il nostro diritto di pensare, di agire, di essere cittadini, di trattare coi nostri simili dei comuni interessi, di essere insomma uomini del secolo XIX e non antropofagi dell'epoca preistorica; che voi veniate a dirci così a cuor leggero, che questo voi potete fare unicamente perchè così piace al Governo, vale a dire al deputato influente del luogo, al sindaco, al latifondista o al brigadiere della benemerita — ; ah! questo è ripugnante a tutte le norme del diritto pubblico e privato che voi avete sancite fino ad ora. (*Bravo!*)

Ma io vo'darvi un'altra prova anche più evidente, e, dirò così, froebeliana dell'assenza di giustizia elementare e di senso comune nella tesi che io combatto.

Io vi propongo di fare questa piccola e facile operazione mentale: invertiamo, o signori, le parti fra di noi. Supponete (l'ipotesi non è poi tanto stramba da non potersi avverare quando che sia) supponete che domani siamo noi maggioranza legale e siate voi legalmente la minoranza — la ruota della fortuna gira sotto la mano del destino, e simili cose si sono viste e si rivedranno; — supponete che domani noi volessimo istituire uno Stato collettivista.

Lo Schaeffle, un sociologo di primo ordine, che fu ministro di Stato in Austria, e che, notate, non è punto un nostro amico, — al contrario, scrisse un libro per dimostrare la impossibilità della durata di una Costituzione socialista. Ebbene, lo Schaeffle ammette pure nella sua *Quintessenza del socialismo* che, quando la coscienza socialista fosse sufficientemente diffusa e si trovasse un uomo energico per capitanare le nuove schiere, si avrebbe inevitabilmente, almeno per un determinato periodo, un Governo collettivista.

Ora, supponete che questo Governo collettivista sia in mano di socialisti piuttosto gretti d'animo e di mente, e armati di questo articolo 1° che ci si propone; ma, ditemi, quale libertà rimarrebbe a voi di difendere le vostre posizioni? Ma se l'onorevole Colombo, supponiamo, volesse allora dimostrare ai suoi concittadini che, malgrado il nuovo

regime, sarebbe pur sempre utile che certe industrie rimanessero in mano di Società private; se, allora, l'onorevole Bonasi, volesse, poniamo, dimostrare essere necessario rispettare la libertà delle Congregazioni religiose; se qualunque di voi volesse perorare la difesa degli interessi che gli sembrano i più legittimi, ecco che più non lo potrebbe, perchè il Governo, in mano, come ho detto, di giacobini in ritardo del socialismo, e armato dell'articolo 1° della legge in discussione, direbbe: « Piano! signori miei; motivi d'ordine pubblico; questo, che voi volete, non si può! »

Ma anche senza spingerci con la fantasia in queste remote ed incerte zone della storia avvenire; ma domani, ma oggi stesso, un sindaco socialista (ce n'è già parecchi; parliamo, come vedete, di fatti concreti, di possibilità imminenti, e ce ne preoccupiamo sinceramente, perchè noi intendiamo difendere non solo il *nostro* diritto di riunione, ma anche il *vostro*, anche quello dei monarchici, anche le riunioni borghesi, le riunioni di tutti, dei preti, dei gesuiti, se occorre, delle guardie di pubblica sicurezza): ebbene, oggi o domani, un sindaco socialista, a voi che vorrete tenere, puta caso, una riunione elettorale, potrebbe, per far più agevole il trionfo del candidato socialista, rispondere: « eh! non si può, qui c'è del fermento, possono correre degli scappellotti, ragioni di ordine pubblico, ecc., niente riunione! » Or questo vi parrebbe giusto? Ma non vi parrebbe di essere feriti in ciò che avete di più sacro e di più intangibile? Non protestereste contro questi socialisti, contro questi *parvenus* politici che si arrogerebbero di defraudarvi del vostro diritto fondamentale, del più umano dei diritti, quello cioè di far valere le vostre ragioni e i vostri interessi, nella forma più legale, parlando ai vostri simili? (Bravo! *a sinistra*). Voi insorgereste, e direste che quei socialisti sono dei falsi socialisti, sono dei demagoghi senza pudore e senza fiducia soprattutto nella bontà della stessa loro causa, perchè, se questa fiducia avessero, non sentirebbero, no, il bisogno di ricorrere al presidio del gendarme per impedire la discussione. (Bene! Bravo! *all'estrema sinistra*).

Signori e colleghi, voi non avete, ripeto, che a fare una piccola operazione di capovolgimento e sarete prigionieri della mia tesi; perchè io ho imparato, fin da quando

andavo alla scoletta, che quello che diceva il nostro compagno Gesù Cristo, « non doversi fare agli altri quello che non vorremmo fosse fatto a noi stessi », è il canone fondamentale della morale, della giustizia e della eguaglianza. E se voi riconoscerete che quest'arme, impugnata contro di voi, sarebbe traditrice, sleale, vituperosa e selvaggia, oh! per Iddio! non potrete sostenere poi che, impugnata da voi contro di noi, diventi leale, civile, decorosa e legittima. (*Benissimo!*)

Signori, quel giorno in cui i socialisti si varranno dell'articolo 1° che voi ci chiedete di votare, per impedire le vostre riunioni e le vostre associazioni, quel giorno non verrà: non verrà appunto per questo, che noi oggi lo combattiamo. E voi perciò non dovete lagnarvi se noi, anche con le forme più estreme, difendiamo oggi le libertà nostre e di tutti, perchè questo è che costituisce per noi il più solenne degli impegni; sarà per questo che, domani o posdomani, quando il nostro braccio pesasse davvero sulla bilancia dei pubblici negozi, non potremmo, anche se il volessimo, tradire mai quei principii di libertà che abbiamo oggi rivendicati. (*Bene! Bravo!*) Voi non potrete quei principii invocare a vostra difesa, se oggi li avrete traditi; noi non potremo tradirli appunto perchè oggi li abbiamo fieramente invocati; perchè l'impegno, che oggi così noi prendiamo, di tolleranza e di rispetto per tutte le idee e tutte le lotte civili, non può svanire con l'ora che vola; perchè non vorremo certo che i posteri e la storia severa giudichino noi bancarottieri dei nostri principii, come, alla stregua di questi provvedimenti, dovrebbero giudicarsi bancarottieri dei principii loro certi eredi della rivoluzione del 1789. (*Approvazioni a sinistra*). Guai a noi il giorno in cui, saliti all'alto della piramide, dovessimo ripetere quello che si udì altre volte proclamare da quel banco: (*del Governo*) che cioè dall'alto le cose si vedono ben diversamente che dal basso! Guai a noi quel giorno in cui dovessimo confessarci così froli e finiti, da non poter vincere nè mantenerci la vittoria se non con le armi della reazione!

Senonchè molti di voi diranno: attieniamoci al diritto di riunione, all'articolo 1°; soprattutto stiamo nel presente; non rubiamo agli zingari questo screditato mestiere del profeta; parliamo dei contadini e degli operai dell'oggi, ai quali, e non ad altri, vo-

gliamo ora impedire di riunirsi per la difesa dei loro legittimi interessi; il poi lasciamolo al poi, e resti qualche cosa da fare ai nostri nepoti.

Ebbene, io vi richiamerò a pericoli bene altrimenti prossimi e assai meno ipotetici di quelli ai quali ho finora accennato: a pericoli forse imminenti.

Signori della Camera, vi è un partito in Italia, e non in Italia soltanto, che non è rappresentato nè in questa Camera, nè nella Camera Alta. Almeno, non vi è rappresentato esplicitamente. Vi è un partito che pure, per tradizione di secoli, anzi di millenni, per l'autorità di un misterioso *al di là* cui pretende connettersi, per radici che profonda nelle superstizioni millenarie del popolo, può diventare, quando che sia, formidabile, e affacciarci a pericoli che già più volte in questa Camera, ed anche di recente, furono evocati, invocandosi provvedimenti preventivi. Per ora questo partito sta tranquillamente in vedetta, di fronte all'azione politica dello Stato; sta a vedervi fare, sogghignando spesso, e pensando che voi fate appunto quel che esso farebbe, se fosse al Governo al quale è perfettamente inutile che esso si affanni ad arrivare, finchè voi fate così splendidamente gli affari suoi. Poichè tutta questa politica vostra di inquisizione del pensiero e di Sacra Congregazione dell'Indice, è ben quella che, *mutatis mutandis*, esso già fece nei tempi più leggiadri e men civili del suo perduto dominio.

Ma l'ora in cui esso debba intervenire nelle nostre contese, non gliela segnerete voi, signori del Governo, signori della maggioranza; quell'ora la segnerà esso sul proprio quadrante.

Di più, voi avete in Italia un conflitto che rimase fin qui latente, mentre in altre nazioni, più evolute, ha dato già luogo ad asprissime lotte e parlamentari e politiche. Avete il conflitto fra la proprietà terriera feudale, la proprietà del latifondo, e la giovane borghesia industriale, operosa, progressiva, che sprigiona nel paese i rivoli della vita e della produzione moderna; conflitto non ancora scoppiato, e che si venne, finora alla Camera, sempre appianando, la mercè di reciproche transazioni, di vicendevoli mercati. Non è possibile però che la storia abdicò alle sue leggi soltanto in Italia; e questo conflitto dovrà pure, con lo sviluppo sempre

maggior delle nuove forze economiche, come in Inghilterra, come in Germania, emergere anche qui in piena luce. Lo stesso contrasto, che pur si rivela sì spesso, tra il Nord ed il Sud, non è se non un riflesso di questo conflitto latente fra la proprietà agricola feudale, e la nuova borghesia delle industrie.

Vi faccio dunque questa ipotesi: che scocchi l'ora in cui queste due potenze sempre alleate nella storia, il clericalismo e quella che chiamerò, per dir tutto in breve, la Vandea italiana, si associno fra loro ed insorgano; insorgano, intendo, legalmente per la via della propaganda aperta e del voto: che revocato, da chi può, il *non expedit*, esse scendano nell'agone politico rovesciandovi tutto il nostro sottosuolo sociale, spingendovi come mandrie, tutte le popolazioni dei campi, sottomesse al duplice giogo del padrone e del prete. E se questo avverrà, fra dieci anni o domani, (non possiamo noi prefinirne la data; ma considerate che il precetto della Chiesa è tanto più forte del vostro, quanto l'*al di là* e la vita eterna sono più formidabili della breve sosta mortale in questa miseraa juola): ebbene, quali ne saranno le conseguenze? Voi, d'altronde, non visiete mai preoccupati di frenare il diritto di riunione nelle cihese; voi non avete mai dato opera, non dico a persuadere, ma a lasciare che noi persuadesimo i contadini, che la superstizione non ha diritto d'invadere la vita terrena e che il loro interesse non è identico a quello dei loro padroni; che essi hanno interessi propri e distinti d'uomini, di cittadini, di classe.

Voi vi troverete quindi di fronte a questa massa compatta che verrà alla ribalta e dirà: ci sono anch'io nello Stato. E che cosa farete voi, Governo liberale, nato dai plebisciti, contro queste forze nuove, il giorno che sull'operaio, sul contadino, più non potrete contare, perchè li avrete allontanati da voi con leggi repressive? (Bravo! *all'estrema sinistra*) Voi non avrete che una sola difesa, quella che viene dalla forza popolare, se questa forza avrete rispettata. Ma dovrete averci pensato prima: e vano sarà l'appello fatto nel momento del pericolo, poichè indarno cercherete un popolo, dove le vostre leggi avranno creata e mantenuta una moltitudine bruta; poichè l'educazione civile, i sensi di civiltà patriottica, non s'improvvisano. Allora sarà vano e risibile il pentimento che accompagnerà la vostra inonorata agonia.



Bisogna che le masse abbiano già perduta la consuetudine dell'obbedienza passiva e supina, perchè esse possano venire alla riscossa della libertà. E dicendo libertà, intendo soprattutto libertà di riunione; perchè siamo, non dimentichiamolo, in un paese, nel quale le statistiche ci danno il 50 per cento circa di analfabeti, e del restante 50 per cento, di quelli che potrei chiamare alfabeti grafici, una buona metà è pur sempre di analfabeti intellettuali; capaci di fare il proprio nome, ma assolutamente incapaci allo sforzo necessario per capire qualche cosa che sia appena più elevato del *Bertoldo* o della *Cabala del lotto*.

Ed è con un popolo siffatto che spererete di resistere, spargendo in mezzo ad esso la *Tribuna* o la *Perseveranza*?

Signori, se voi aveste provato, come noi, ad entrare negli ipogei del popolo nostro, capireste perchè gli stessi nostri giornali popolari, perfino quelli redatti con quel magistero d'arte speciale, per riuscire a mettersi a livello con le anime più semplici, del quale ci è maestro insuperato il nostro Prampolini, sieno tuttavia ancora troppo elevati per quelle povere masse; capireste perchè i nostri opuscoli, destinati alle campagne, sieno tessuti in forma di dialogo, fra un Tonio e un Beppe ipotetici, nella forma cioè per la quale la parola scritta si accosta più alla parlata, e il libro alla riunione, e il lettore, sentendosi attore, può riuscire a far propria qualche idea concreta, mentre l'idea astratta gli rimarrebbe inafferrabile.

Ecco perchè la libertà della riunione, in Italia, più che in ogni altro paese, deve apparir sacrosanta, ed essere incoraggiata, facilitata, promossa con tutte le forze di cui lo Stato dispone.

Oggi la libertà della stampa in Italia è ancora — bisogna confessarlo, per quanto sia doloroso — è ancora una libertà di lusso e di privilegio, è una libertà della classe colta e pasciuta. Pel popolo, per la gran maggioranza, questa libertà non è che un sarcasmo.

Signori, il presagio che io v'ho fatto di futuri immane disastri se il diritto di riunione non sarà rispettato fra noi, quel presagio trova, oggi stesso, un riscontro eloquentissimo in un paese vicino. Guardate la Francia, o signori! Il cancro del clericalismo da un lato, del militarismo dall'altro, alimentati da quello spirito di *chauvinisme* che

è la sola macchia forse di quella popolazione, generosa fra le generose, rodeva e minacciava la compagine del moderno Stato francese.

Or come il Governo salvò la Repubblica? Come salvò il progresso dalle offese degli oscurantisti, degli anti-dreyfusisti, dei Mercieristi, dei Derouledisti, tutti congiurati per ricacciare, a ritroso della storia, il paese sotto il giogo delle antiche tirannidi? Lo salvò, facendo appello a quelle forze popolari che voi qui volete comprimere; lo salvò chiamando alla riscossa i figli dei comunardi del 1871, i figli degli incollati al muro fatale, facendo appello ai nuovi partiti popolari e dicendo loro: sospendiamo queste nostre lotte intestine; oggi, che sono in questione la Repubblica, la civiltà ed il progresso, siamo tutti uniti!

E i partiti popolari, i discendenti di quei fucilati, sono accorsi con tutto l'entusiasmo, di cui essi, ed essi soli, sono capaci e hanno risposto a quel Governo e a quella borghesia: è giusto, siamo con voi, salviamo anzitutto il paese.

Così fu che Millerand, socialista, entrò nel Governo accanto al fucilatore Gallifet; e Millerand voleva dire la riscossa del popolo, ma di un popolo che il diritto di riunione, che l'esercizio della libertà e del pensiero, per lungo tempo mantenuto contro tutte le possibili offese, ha reso veramente francese e veramente civile.

Sì, fu il diritto di riunione, fu l'infessato esercizio della libertà che, spezzando le catene di Alfredo Dreyfus, rintuzzò la tirannide in tricorno ed in kepy che minacciava la Francia.

O ministri d'Italia! O ministri dei plebisciti! Se domani, e disperdano i fati l'augurio, fosse a voi necessario ricorrere alle armi contro una insurrezione vandeana; di quali armi potrete voi essere sicuri, quando il proletariato, cui le affidaste, avrete ricacciato a forza nel retroscena della storia, fuori della cittadinanza, fuori del diritto?

Ma torniamo... a radere terra!

Veniamo alle obiezioni cosiddette pratiche, quelle della gente che ha paura di ogni soffio d'aria, che trema ad ogni sericchiolo. Un giornale, che vuolsi da alcuni rifletta il pensiero del Governo e da altri vuolsi... viceversa, scriveva l'altra mattina, per dimostrare

assurda e impraticabile la nostra teoria in tema di pubbliche riunioni, queste parole:

« Poniamo che domani la polizia sia avvertita, come d'obbligo, che si vuol tenere una riunione a Porta Pia, in faccia all'Ambasciata inglese per protestare pei Bøeri contro la pretesa prepotenza inglese: ma che davvero il Governo non deve aver diritto di vietare una manifestazione, la quale, basta enunciarne lo scopo, non può a meno di compromettere il Governo stesso? »

« Altra ipotesi. Domani la polizia è avvertita che, all'ora in cui da San Pietro escirà la folla dei pellegrini, accorsa ad una funzione solenne, si terrà un comizio per Giordano Bruno sulla piazza stessa. Ma che sul serio la polizia può permettere che ciò avvenga e dovrà intervenire soltanto per scioglierla, quando è facile prevedere le conseguenze di un conflitto? »

Che sul serio la polizia può permettere? Ma sicuro che può, anzi che *deve* permettere. Dirò meglio: la polizia non ha nè da permettere nè da vietare; è cosa che non entra punto nelle sue funzioni, per la quale essa non ha nè i poteri, nè la capacità intellettuale necessaria. Essa deve vegliare che non avvengano conflitti: e con questo ha finito il compito suo.

Ah! bene scelto davvero, dal giornale ufficioso, l'esempio della dimostrazione avanti l'Ambasciata inglese! Proprio l'Inghilterra doveva andare a cavar fuori, a proposito di riunioni da vietare! L'Inghilterra che da 50 anni non ha mai vietato una riunione in casa propria; l'Inghilterra, dove il primo capitato pianta, se gli torna, una seggiola di paglia in un qualunque crocevia e vi sale sopra e vi tiene concione al popolo adunato, su qualunque argomento, religioso, politico, ecc., senza che un solo *policeman* si muova neppure per starlo ad udire; proprio l'Inghilterra sarà quella che vorrà impedite le pubbliche riunioni negli altri paesi! Quanto poi al comizio in onore di Giordano Bruno, in piazza San Pietro, che si dovrebbe proibire per non far dispiacere ai pellegrini, o perchè allora, si domanda, non si vieterà ai pellegrini di andare in San Pietro, facendo dispiacere a noi che non siamo pellegrini? (*Bravo!*)

Che forse vi è in queste materie una prelazione come nelle ipoteche, per la quale chi viene prima esclude gli altri?

O perchè allora il Governo ci domanda tanti milioni per tenere in armi tanti agenti, se essi poi non gli servono a tutelare l'ordine, quando ce ne fosse bisogno?

Ma ben altro voglio osservare: ed è che tutti questi conflitti, tanto temuti, nascono solo nei paesi non educati alla libertà delle riunioni; dove questa è sviluppata, essi non nascono punto.

Certo, la tolleranza ed il mutuo rispetto non s'improvvisano per miracolo di generazione spontanea; certo, come canta il Carducci e cantò prima di lui il fiero poeta dei *Giambi*, la libertà non è dama azzimata ed incipriata che soffre di emicrania al più sottile fiato di zefiro, ma è dura virago che, nelle lotte civili, temprava i suoi muscoli; ed è possibile che i primi esercizi della libertà diano luogo, qua e là, a qualche pugno, a qualche mala parola. E che perciò? Rinunciate a fare camminare i bambini perchè non avvenga loro di dar del naso per terra? Vi tapperete in casa, per paura dei raffreddori, sino a diventare sensitive che si buscano una polmonite al primo soffio d'aria filtratosi dalla finestra? E, in attesa di avere appreso a nuotare, starete inerti sulla riva?

Guardate nelle varie città; vi parlerò di Milano, che conosco meglio delle altre. Sono abbastanza vecchio per ricordare la storia del diritto di riunione nella mia città in questi ultimi venticinque anni: nei primissimi tempi le riunioni popolari erano talvolta alquanto tumultuarie; facilmente vi si accaloravano gli animi, qualche volta parole volgari, ingiurie anche, balzavano da una parte all'altra dell'assemblea; avveniva che gli stessi oratori popolari dovessero ricorrere a immagini e a parole grosse per interessare il pubblico, anch'esso un po' grosso; e vi furono occasioni in cui corse persino qualche seggiolata, con relativo consumo di arnica e cerotto. Ebbene, confrontate con oggi; dopo che un tal quale esercizio di libertà e di discussione, per quanto attraversato troppo spesso dalla polizia, fu fatto; e dite — me ne appello ai colleghi milanesi dell'altra parte della Camera, per esempio all'onorevole Campi che mi fa la cortesia di starmi ad ascoltare con particolare attenzione — dite se, in tutte le riunioni pubbliche che si tengono a Milano, non regni il massimo ordine col massimo rispetto alla libertà delle opinioni; se la voce della presidenza non vi ha la stessa autorità

che può avere in questa nostra assemblea; se c'è mai bisogno di intervento della polizia. La riunione ha educato la riunione.

Ed è questa, o signori, (io voglio ora mettervi al punto di vista di un questore intelligente.. è vero che in questo caso non sarebbe più un questore del Regno d'Italia) è questa anche la vera propaganda antisovversiva che voi dovrete augurare. Dovunque il diritto di riunione si esercita, la legge darwiniana produce i suoi effetti nelle idee, come li produce negli organismi; le idee ragionevoli, i sentimenti onesti e sociali prendono il di sopra sulle idee strambe e sui sentimenti impulsivi e pericolosi. Fummo noi, o signori, noi e nessun altri, che convertimmo o disperdemmo gli anarchici e gli anarcheggianti della nostra città: non fu certo la polizia, la quale, arrestandoli e mandandoli alle isole, non faceva che creare dei martiri, e il popolino diceva: se non li lasciano parlare, vuol dire che hanno ragione, che hanno nella testa delle verità che al Governo non conviene si dicano! Questa induzione, se anche non sempre esatta, è irresistibile nel popolo: chi imbavaglia, ha paura della luce ed ha torto; e per la via della pietà, che insegue e circonda le vittime della repressione, le teorie più strampalate acquistano consensi che, combattute con la forza delle idee, non acquisterebbero mai.

Quando noi invece, come è nostro sistema, all'interruttore o all'avversario che invoca la violenza, rispondiamo con gli argomenti della ragione, e l'assemblea ci applaude, si schiera con noi, ed egli non sa più come disingolgersi e replicare; oh! allora sì, che la battaglia per l'ordine pubblico è vinta davvero. Ricordo, due anni sono, al tempo del rincaro del pane; si indissero conferenze intorno all'incresciosissimo tema; la folla accorreva e in essa vi erano elementi che evidentemente l'esercizio della discussione non aveva ancora sfiorati e che sembravano riprodurre ancor vivo il tipo del popolano, narrato dal Manzoni, nella carestia del seicento: « dalli al proprietario di grano! dalli al fornaio affamatore del popolo! » Che avrebbe fatto la Questura? li avrebbe ficcati in guardina e le loro idee storte avrebbero seguito a vivere e a proliferare, avvalorate dal martirio. Noi si teneva altra via; si discuteva; si mostrava che erano idee false, che la scienza le aveva sbugiardate, che non avrebbero condotto a

che il rimedio vero e sicuro  
nulla di buono; stava in un'azione popo-  
stava in ben altro; sidua, intesa ad otte-  
lare organizzata ed as. tuazione dei dazi  
nere, per esempio, la dima. i sulle farine  
di frontiera sul grano, dei daz. alizzare il  
alla cinta del Comune, e a munic. avamo;  
servizio del pane. Questo noi dimostra. tori  
la gente si metteva con noi; e gli opposi-  
dovevano, scornati, ringuainare i loro stolti  
ed iracondi propositi.

Lasciate dunque che il popolo si aduni; esso non è quella mala bestia, che voi pensate; e, lo fosse, non v'è mala bestia che non si possa ammansare da chi la sappia prendere per il suo verso.

Onorevoli colleghi, odo in aria un'altra obiezione non nuova in quest'Aula. « Voi dite (ci si osserverà) che, in fondo, le violenze del Governo nuocciono al Governo, e, creando delle vittime, attirano simpatie alle idee eterodosse; perchè dunque, oppositori del Governo, le combattete? Ricordo avere udito un giorno l'onorevole Prinetti, nei tempi felici in cui sedeva su quei banchi (*del Ministero*), rispondere all'amico onorevole Nofri, a proposito di certa questione di ferrovieri: « non venite, voi, dell'Estrema Sinistra a dar consigli a noi; pensate voi ai vostri casi come noi ai nostri; ciascuna classe pensi e provveda per sé. » Era la teoria della lotta delle classi, formulata in modo cinicamente brutale, senza transazioni nè temperamenti possibili. Ebbene, la teoria così formulata era non soltanto brutale, era anche una teoria sbagliata; perchè noi, onorevoli signori, prima ancora che uomini di parte, siamo uomini e cittadini, e nulla abbiamo da sperare da un regime di repressione cieca e feroce, per quanto danneggi anche voi; poichè, per l'avvenire del nostro partito e del nostro paese, abbiamo bisogno di un popolo che abbia idee chiare, convinzioni maturate, coscienza illuminata e salda, e questo non ci danno le carceri e il domicilio coatto, ce lo danno bensì le pubbliche riunioni, il diritto di parola e di propaganda nella sua più ampia esplicazione.

Presiden'e. Onorevole Turati, mi permetto di richiamarla all'argomento.

Turati. Ci sono: farò tuttavia di addentrarmi più profondamente ancora.

Se noi fossimo anzitutto uomini di parte e fosse nostro il motto del poeta di Mugello citato dal Giusti, e non altro più bramas-

simo che cacciar di nido il Governo per collocarvi noi o i nostri vicini di casa, allora diremmo al Governo: seguitate! voi fate a meraviglia i nostri affari; e penseremmo come certi anarchici: « peggio la va, meglio la va »; più presto la misura sarà colma. Ma no, non è questo il nostro concetto della evoluzione sociale.

*Voci.* Si riposi.

**Presidente.** Facciano silenzio!

**Turati.** Ed è per ciò che io penso (lo penso profondamente, e vorrei dirlo, non da questa tribuna, dove altri può supporre che si parli un po' per la platea, per spirito di parte, per altri motivi sottintesi, ma vorrei dirlo in privato, col cuore in mano, a tutte le menti equilibrate, agli animi onesti, che sono qui dentro e che dissentono da me, e scongiurarli a riflettervi) per ciò io penso che questa, che voi proponete, è una vera legge di guerra civile. Abbandonatela; lasciate che il popolo si raduni e si educi. Vigilare, dove è ancor necessario, dove un conflitto materiale è possibile; i mezzi non vi mancano e noi stessi ve li concediamo. Ben presto, con l'educazione di un regime di libertà, potrete mettere dappertutto, nel foro delle pubbliche riunioni, un affisso simile a quello che io vidi spesso all'estero, che rividi, non è molto, nel pubblico giardino di una gentile città, francese di lingua, ma italianissima di cuore, Aosta, e sul quale sta scritto: « Il rispetto della pubblica proprietà è affidato alla tutela dei cittadini. » Potrete mettere questo affisso: « Ai cittadini è affidata la tutela della libertà e dell'ordine. »

Abbandonate questa legge, se carità di patria vi punge più che carità di portafogli. Badate, signori del Governo, a un sintomo importante: la raccomandazione di abbandonare l'articolo 1° vi viene concorde dalle opposte parti della Camera. Perfino il collare della SS. Annunziata, (come scherzosamente rammentò l'amico Enrico Ferri) non sdegnò, in questo caso, di accostarsi ai reprobî dell'ostruzionismo meccanico.

Ricordate la profonda impressione che provò don Abbondio allorchè dovette notare con sorpresa, che le intemerate del cardinale Federigo gli riproducevano proprio, parola per parola, sotto forma di rimprovero, i consigli, ahimè! inascoltati, che gli aveva dato la povera Perpetua? Codesta singolare coincidenza, fra i moniti di un santo e le

ragioni di una donnicciuola ignorante, gli parve tale un criterio di verità, da non potersi mettere in dubbio. Ebbene, di là (*accennando alla destra*) fate conto che stia il cardinale Federigo; di qui sta Perpetua. (*Applausi a sinistra*).

Se il presidente permette, mi riposerei per alcuni minuti.

**Presidente.** Si riposi.

(*L'oratore si riposa per alcuni minuti*).

L'onorevole Turati ha facoltà di parlare per continuare il suo discorso.

**Turati.** Onorevoli colleghi, onorevole presidente, passo ad esaminare brevemente gli emendamenti presentati dai miei colleghi.

Non giova, invero, che io mi indugi sui particolari della formula del disegno di legge della Commissione; poco a me importa, se, come proponeva dapprima il Governo, sia l'autorità di pubblica sicurezza, che possa vietare le riunioni, o, come propone la Commissione, se occorra l'autorizzazione del prefetto o del sotto-prefetto, o magari, come altri caldeggia, quello del ministro degli interni. Differenze che, in pratica, si risolveranno nell'avere, sì o no, qualche Battirelli responsabile, nel prevalere nei divieti, criteri locali, o criteri di politica parlamentare; ma che non mutano l'essenza della cosa. Il pericolo non è *chi* e *come* possa vietare, è che *si* possa vietare.

Venendo, dunque, agli emendamenti, sorvolerò su quelli che propongono la soppressione dell'articolo primo; ne ho parlato implicitamente nel combattere l'articolo stesso. Lasciati questi da parte ne rimangono ancora circa ottanta, sui quali, se fosse vera la leggenda di un ostruzionismo materiale, diretto unicamente a far perdere tempo, potrei giovarmi del diritto di portare il mio esame più minuzioso, sopra di essi uno per uno. Ma me ne guarderò bene, o signori; anzi li aggrupperò per concetti principali, per poter dire, il più rapidamente possibile, quale sia, secondo me, il loro valore.

Si presenta dapprima - *ab Jove principium* - un gruppo di emendamenti che, con linguaggio geografico, potrei, dalla cima più alta, chiamare il gruppo Sonnino; sono le proposte Sonnino-Arcoleo-Campi, delle quali giova dire qualche cosa, anche perchè pare a taluno degli auguri, che sogliono consultare il volo degli uccelli in quest'Aula, che su

l'uno o l'altro di essi possa determinarsi un voto politico.

Questi tre emendamenti, a parte differenze minute, sulle quali sorvolo, hanno questo di comune, che ammettono la punibilità dei contravventori al divieto, senza prima stabilire che il divieto si possa intimare.

Già il mio carissimo amico Bissolati, analizzando con la sua poderosa dialettica, l'emendamento Sonnino, lo ha qualificato con una frase alla quale aderisco *toto corde*; ha, cioè, sentenziato che esso presenta tutti i difetti dell'articolo di legge proposto, più un suo difetto speciale: la mancanza di sincerità. Ma io completerò il pensiero del mio amico. Non soltanto sotto l'aspetto morale e politico, ma dal punto di vista del diritto più elementare, questo genere di emendamenti non può essere, a mio avviso, sostenuto. Essi costituiscono un vero mostro giuridico: la sanzione penale comminata ad un fatto che non è qualificato reato. Esempio nuovo nella storia; certamente gli onorevoli Sonnino, Campi e Arcoleo hanno pensato di affidare ai loro emendamenti la fama di originalità, con la quale si lusingano di essere tramandati ai posteri.

Perchè, per quel tantino di Digesto e di Enciclopedia che m'è rimasto appiccicato alla memoria dall'Università, mi par proprio che, in tutta l'universa storia mondiale dalla civiltà etrusca, romana, greca, bizantina (nepure, o signori, nella bizantina!) infino ad oggi, precedenti dello stesso genere non ce ne sia stati... (*Interruzione*)... forse nella civiltà babilonese, mi suggerisce l'amico Caldesi. È possibile; confesso che non la conosco. Un reato senza legge! Una pena senza reato! Non si tratta soltanto di un assurdo logico, si tratta di una violazione precisa della legge scritta. Perchè esiste in Italia (per quanto nè sempre, nè sempre bene applicato) un Codice penale, e il primo articolo di questo Codice — mi è giocoforza segnalarlo ai signori proponenti di questi emendamenti — dice precisamente così: « Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge. »

Signori, siamo nel caso: qui si tratta proprio di un fatto che non è preveduto come reato dalla legge; si dice anzi, a sostegno, che non giova prevederlo come tale, perchè non conviene sottrarre, in questi casi, il Go-

verno al sindacato del Parlamento. E allora, poichè volete punirlo, io vi dico: proponete prima che il primo articolo del Codice penale venga abolito; che in Italia si possano punire (se ne fanno tante in Italia!) anche le azioni che non sono affatto reati. E proponete anche un emendamento all'articolo 434 del Codice, il primo della parte relativa alle contravvenzioni; e fate che si incorrano pene per rifiuto di obbedienza non solo agli ordini e ai provvedimenti « legalmente dati o legalmente presi », ma eziandio agli ordini e ai provvedimenti *illegali*. Fateci prima votar questo, e allora ne discuteremo!

Ma vengo a una questione più importante. Nei tre emendamenti suddiscorsi, del pari che nell'articolo della Commissione, si trova una frase che è molto caratteristica: il divieto, vi si dice, è possibile soltanto per le riunioni che si tengono « in luogo pubblico o aperto al pubblico ». È qui che entra nel mio discorso la questione costituzionale, la questione di statutarietà, perchè è quella una frase, come voi sapete, tolta di peso dall'articolo 32 dello Statuto.

Ond'è che coloro (e sono i più) che vogliono adottata questa formula, hanno l'aria di dire: badate, noi non usciamo dallo Statuto, poichè adoperiamo le sue testuali parole.

Senonchè dovrò io rammentare a pro-vetti giuristi, quali sono, non dico l'onorevole Sonnino, ma, indubbiamente, gli onorevoli Campi ed Arcoleo, l'antico broccardo romano: *Incivile est, nisi tota lege perspecta...* con tutto il *latinorum* che segue? Leggano, leggano, mi facciano questa grazia, gli onorevoli Campi ed Arcoleo, l'articolo 32 dello Statuto, lo leggano intero, lo leggano soprattutto con attenzione; è questa una precauzione che si dimentica spesso in casi simili, e che non si dovrebbe dimenticare!

Già l'onorevole Pala, nel suo discorso dell'altro giorno, che fu da gran parte della Camera molto meno ascoltato di quanto meritasse, pel solito preconetto che di qui si facciano dei discorsi soltanto per far perdere tempo; già l'onorevole Pala ha fatto un'osservazione importantissima di senso comune e grammaticale, dicendo che non è niente vero che lo Statuto abbandoni alla polizia le riunioni tenute in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Badate, egli disse, ai pronomi e alle concordanze e vedrete che l'articolo 32 non parla delle riunioni, ma dei luoghi, i quali — esso

scrive — e non già *le quali* — se son luoghi pubblici o aperti al pubblico, rimangono interamente soggetti alle leggi di polizia.

L'osservazione può a prima vista sembrare di poco conto, ma essa è decisiva secondo le regole più elementari della esegesi legislativa. E a me giova di riprendere e di rendere completo l'argomento dell'onorevole Pala.

Signori della Camera, mentre si festeggia ufficialmente Carlo Alberto datore dello Statuto, non sarebbe lecito a noi, nè reverente al suo nome, supporre che, largendo lo Statuto, egli abbia inteso munire il Governo di una specie di trappola, che potesse prestarsi a tutti gli arbitri ed a tutti gli abusi.

Convien, quindi, ammettere che, quando Carlo Alberto dichiarava riconosciuto il diritto di riunione, egli intendeva parlare del diritto di pubblica riunione; perchè il diritto di riunirsi privatamente, il diritto di accogliere degli amici nella intimità del domicilio di ciascuno di noi (salvo vi si commettano reati, vi si fabbrichi, ad esempio, falsa moneta, e allora la polizia potrà entrarvi con mandato di giudice), non fu mai disconosciuto neppure dai cessati regimi. Lo Statuto non intese di certo regalarci il sole di luglio; volle darci qualche cosa di reale e di positivo.

Senonchè l'estensore dello Statuto dovette pensare che il diritto di pubblica riunione, allorchè si esercitasse nelle vie, nelle piazze, nei templi, nei teatri, nei pubblici esercizi, poteva venire in conflitto con altri diritti, con altri bisogni sociali, ugualmente rispettabili. Le piazze e le vie sono fatte anzitutto per la circolazione dei cittadini; i teatri, le chiese, i saloni di caffè vanno soggetti di necessità a leggi speciali, che provvedono alla sicurezza, alla sanità, alle esigenze dell'igiene e dell'edilizia ecc. Perciò disse lo Statuto: badate che il diritto di riunione dovrà essere temperato, in questi luoghi, dall'impero di queste altre leggi, le quali non perdono vigore.

Questa è l'interpretazione onesta dell'articolo 32.

Alla legge di polizia, non alla polizia, esso dice, *rimarranno* questi luoghi interamente soggetti. *Rimarranno*; s'intende quei luoghi che lo erano già. Non, dunque, un locale privato, o un'area privata, quando pure convenga in essi, anche per una pubblica conferenza, un qualsivoglia numero di citta-

dini. Il locale privato non fu mai e quindi non può *rimanere* soggetto, nè *interamente*, nè in parte, a leggi di polizia.

E quali erano le leggi di polizia nel 1848? Qui vi sono più eruditi, ed anche più anziani di me, di fronte allo stato civile, i quali mi possono insegnare che le leggi di polizia non erano la legge di pubblica sicurezza e meno ancora una legge di pubblica sicurezza politica; erano bensì quelle leggi che regolavano la sicurezza personale, la circolazione, la polizia urbana, la polizia sanitaria, leggi la cui applicazione, in generale, era in mano dei municipi, non della autorità politica.

L'onorevole Alfonso Marescalchi mi faceva testè il favore di offrirmi a questo proposito alcuni dati precisi: i quali dimostrano, appunto, quello che affermo. Vi è, fra l'altro, la legge di polizia piemontese di quel tempo, e cioè il decreto legislativo del 30 settembre 1848 (da non confondersi coi nostri decreti-legge incostituzionali; perchè allora al Governo erano stati dati i pieni poteri, a causa della guerra), il quale decreto stabilisce, appunto, i doveri dei pubblici ufficiali in materia di polizia, e sapete che cosa sancisce? — Badate, onorevoli colleghi, la cosa è molto importante, perchè siamo in un periodo successivo e vicinissimo alla promulgazione dello Statuto, ond'è che queste disposizioni danno in certo modo la interpretazione e la esplicazione autentica del patto costituzionale. — Sancisce, dicevo, nell'articolo 13, che i pubblici ufficiali possono bensì assistere alle pubbliche riunioni e scioglierle se in esse avvengano disordini o tumulti; ma, in un altro numero dello stesso articolo, impegna gli ufficiali pubblici (cito le parole precise) ad « assicurare ad ogni cittadino, ed a qualunque lecita riunione di essi, il libero e pacifico esercizio dei loro diritti civili e politici. »

Assicurare il loro diritto di riunione, o signori; altro che divieti preventivi! In verità che c'è da arrossire di essere più vecchi di cinquant'anni!

Vedrà, poi, la Camera, quando svolgerò i miei emendamenti, come io mi sia, appunto, in questa e in altre parti, perfettamente incontrato colle idee del legislatore di mezzo secolo fa!

Mi pare di aver dimostrato in un modo, che, onestamente, non ammette replica, che la sola riserva dello Statuto si riferisce ai luoghi

che sono permanentemente aperti al pubblico, cioè chiese, teatri, ecc. La differenza è enorme; è una differenza che muta interamente il modo di concepire la disciplinabilità delle riunioni pubbliche, e fa cadere come, ad un soffio, una fila di soldatini di carta, quasi tutti gli emendamenti proposti, compreso in capo fila quello dell'onorevole Sonnino; poichè quasi tutti quegli emendamenti consentono di vietare adunanze in luoghi pubblici o aperti al pubblico, senza limitare questa facoltà ai luoghi soggetti alle leggi di polizia, cioè, pubblici in modo permanente. Ond'è che, invece di aver riguardo a sole esigenze di viabilità, di sanità, di ordinata convivenza civile, voi date argomento a qualunque polizia, per motivi d'ordine pubblico, che si possono sempre supporre, di entrare anche nelle case private quando una riunione vi sia tenuta da un numero abbastanza cospicuo di cittadini, o di porle il veto preventivo.

Dal quale complesso di considerazioni si deduce questa inconfutabile conseguenza: che lo Statuto esclude in modo assoluto la facoltà in noi di legiferare nel senso che, per motivi d'ordine pubblico, si possano vietare riunioni; perchè, se l'estensore dell'articolo 32 dello Statuto fosse stato dominato dal concetto di prevenzione politica, sarebbe assurdo che avesse limitate le sue riserve ai luoghi che sono pubblici in modo permanente: forse che una riunione di diecimila persone non può essere, in dati casi, pericolosa per l'ordine pubblico, anche se non tenuta in piazza, in chiesa, in teatro, ma in un cortile o in un orto? Ma quand'anche, per negata ipotesi, lo Statuto avesse pensato a possibili leggi di polizia politica, ancora il vostro articolo 1° ne tradirebbe lo spirito. Imperocchè, come ho già dimostrato, la formula *può vietare per ragioni d'ordine pubblico* non è una legge nel senso onesto di questa parola perchè manca di determinatezza e non ammette riscontro serio possibile: ond'è la negazione della legge: è la legge dell'arbitrio.

Fra i tanti emendamenti proposti, un altro ve n'ha poi, che merita considerazione speciale; alludo a quello dell'onorevole Finocchiaro-Aprile, consono ad altro del collega De Nava. L'onorevole Finocchiaro-Aprile limita il concetto delle riunioni vietabili a quelle tenute *all'aperto*; e da questo lato, sotto l'aspetto che dirò topografico, esso ferisce meno lo Statuto del Regno, perchè, in gene-

rale, i luoghi all'aperto sono anche luoghi pubblici in modo permanente, soggetti, quindi, alle leggi di polizia. Non supporrò di certo che l'onorevole Finocchiaro-Aprile comprendesse in quell'espressione anche i luoghi che sono all'aperto soltanto nel senso dello *zenith*: per esempio il terrazzo d'una casa!

Ma, per quanto si tratti, dunque, di un minor male, non potrei fare buon viso neppure a questo emendamento: perchè ancor esso adotta, per la giustificazione dei divieti, quella formula delle ragioni di ordine pubblico, così elastica e insidiosa, della quale ho parlato fino ad ora.

E non gli posso fare buon viso anche per una altra ragione politica più generale; cioè che, ad ogni modo, è un emendamento restrittivo della libertà; ora, poichè le leggi si interpretano un po' anche secondo l'intenzione e il momento che le hanno suscitate, e poichè non è un mistero per nessuno onde questa legge venga e dove miri; così è chiaro che anche una formula come quella dell'onorevole Finocchiaro-Aprile, si risolverebbe in un incoraggiamento, dato al Governo, a violare la libertà. Non si farebbe che spostare un po' più in là il confine dove comincia l'arbitrio, perchè il Governo potesse prendere più comodamente la rincorsa per saltarvi dentro: poichè se il Governo salta nell'arbitrio tanto facilmente ora dal nudo terreno, quanto meglio non lo farà esso quando gli avrete offerto un « trampolino » qualsiasi!

Merita pure uno speciale rilievo l'emendamento dell'onorevole Enrico Rossi, che introduce nella formula della legge un criterio nuovo per ciò che riguarda la legittimità della punizione dei promotori delle adunanze vietate. Con un concetto, che fa capolino, anche in qualche altro emendamento, l'onorevole Rossi vorrebbe che, allora soltanto i promotori di una riunione pubblica, tenuta ad onta del divieto, possano venire puniti, quando la riunione abbia dato luogo a disordini. Criterio che, limitando la punibilità dei contravventori, potrebbe apparire accettabile.

Senonchè ancor esso, giuridicamente, non resiste alla critica; perchè, delle due l'una: o il disordine fu voluto dai promotori della riunione, e allora non siamo più in tema di contravvenzione, siamo in tema di provocazione alla rivolta o al tumulto, siamo in tema di delitto; o il disordine non fu da essi

voluto e derivò da cause estranee alla loro volontà, e non si intende con quale giustizia noi li possiamo punire.

Si capisce che, in tema di contravvenzioni, e lo dice espressamente il capoverso dell'articolo 45 del Codice penale, uno possa essere punito anche quando non sia provato che egli abbia voluto la violazione della legge; ma ben deve almeno avere voluto (questo è elementare e pacifico in diritto) il fatto nel quale la violazione si concretò. Io potrò essere incorso in contravvenzione, per avere esposto sul davanzale della mia finestra un vaso da fiori, che cadde o poteva cadere sulla testa di qualcuno, o per aver spinto il mio cavallo a corsa eccessiva, sgomentando i passanti, quand'anche non sapessi che il regolamento di polizia urbana vieta di esporre sul davanzale vasi da fiori e di spingere oltre il trotto i cavalli; devo però aver voluto esporre il vaso e aver voluto spingere il cavallo, altrimenti mi si punirebbe per un fatto non mio.

Di più, vedo che l'onorevole Rossi e gli altri proponenti...

**Presidente.** Onorevole Turati, Ella non deve discutere gli emendamenti degli altri; deve illustrare gli emendamenti suoi.

**Turati.** Bisogna pure che io faccia una rapida scorsa dei più importanti emendamenti dei miei colleghi, per mostrare quale sia la ragione per la quale non li accetto.

**Presidente.** Ripeto: non deve discutere gli emendamenti degli altri. Ella propone emendamenti all'articolo primo; dunque deve svolgere cotesti emendamenti.

**Turati.** Ho presentato i miei emendamenti appunto perchè non potevo accettare gli emendamenti altrui. È questo un fatto di cui devo rendere ragione.

Ad ogni modo, onorevole presidente, stia tranquillo, chè non andrò tanto in lungo in questa dimostrazione.

**Presidente.** Ma Ella deve limitarsi a svolgere i suoi emendamenti, e a dirne le ragioni.

**Turati.** Onorevole presidente, accetto i suoi richiami, non solo per la deferenza che devo alla carica che Ella tiene, ma ed anche per la mia scarsa esperienza parlamentare; ma mi pare d'aver udito dalla sua bocca e di aver letto eziandio nel resoconto sommario che, allorché, chiudendosi la discussione generale, Ella annunciò il modo col quale si

sarebbe svolta la discussione sull'articolo 1°, Ella stesso dichiarò che si sarebbe lasciata libertà di parlare e a coloro che ancora dovevano svolgere i propri emendamenti, e a coloro che volessero dire la loro opinione sugli emendamenti altrui.

Mi pare, ripeto, che queste sue parole, salvo insignificanti differenze di forma, poichè le ripeto a memoria, siano proprio anche consegnate nel resoconto sommario.

**Presidente.** Ella, come deputato, ha diritto di illustrare gli emendamenti suoi; ma non può esaminare gli emendamenti altrui, come...

**Turati.** Se, però, onorevole presidente, Ella mi riservasse di parlare in altro giorno sugli emendamenti degli altri, io, per oggi, salterei questa parte. (*Commenti*).

Ad ogni modo, ho interloquuto su questo emendamento dell'onorevole Rossi, per osservare la strana condizione giuridica che ne deriverebbe tanto alla polizia, quanto ai cittadini: poichè la polizia avrebbe diritto di vietare una riunione, e il cittadino avrebbe diritto di ridersi del divieto, dicendo: la mia sarà contravvenzione, quando saranno nati pubblici disordini: circostanza imprevedibile ora: aspettiamo, dunque, che questi disordini si siano verificati. È evidente che questi due diritti starebbero, con pari forza, in contrasto non conciliabile; e non mi pare che una tale disposizione sarebbe fatta per elevar molto il prestigio dell'autorità politica.

Se non che, in questo e nei consimili emendamenti, vi è pure un nucleo di verità; essi hanno questa eccellente intenzione: di mettere la polizia alla prova dei fatti. Si dice alla polizia: sta bene che voi vieti le riunioni che stimate pericolose; ma bisogna che le ragioni del divieto siano serie; che i pericoli non siano fantastici; se pericoli veri non esistono, e se il fatto l'avrà provato, i contravventori al divieto non saranno puniti; e sarà giusto che, a vostro scorno, non siano puniti, perchè siate più cauta un'altra volta e ci pensiate due volte prima di manomettere i diritti statutarî.

Se questo è, come credo, l'intento degli onorevoli proponenti, mi si consenta di dire che essi si fondano sopra una grande illusione: prima di tutto, perchè, quando la polizia avrà vietato una riunione, non permetterà che la riunione si tenga, contro il suo divieto; e quindi mancherà quella riprova del fatto che essi si aspettano; in secondo



luogo, perchè, quando pure la riunione si tenesse, sarebbe interesse della polizia, per aver ragione dall'esito, di provarvi essa i tumulti e i disordini che non si risolvessero a nascere da sè stessi.

Non sono così radicale come l'onorevole De Andreis, il quale vorrebbe addirittura abolito l'articolo 1° della legge di pubblica sicurezza del 1889, che obbliga al preavviso delle pubbliche riunioni; sebbene anch'io sia convinto come lui che, in materia di riunioni pubbliche, cotesto avviso sia superfluo; perchè, o le riunioni sono piccole, e si confondono quasi con quelle private; o sono un po' vaste, e allora è assurdo supporre che la polizia ed il Governo non ne siano informati; che la polizia e il Governo facciano la parte del marito ingannato, che è l'ultimo a sapere ciò che fanno tutti i suoi amici. Se una cosa è pubblica, ossia la sa il pubblico, è inconcepibile che la ignori il Governo.

Ad ogni modo, mi contenterei dello *statu quo* legislativo, purchè non si retrocedesse.

L'onorevole Barzilai propone un emendamento, giusta il quale la polizia non potrebbe « vietare » ma potrebbe soltanto « sciogliere » le pubbliche riunioni. E il temperamento sarebbe accettabile, se non sovvenisse tosto questa osservazione: che l'autorità si servirebbe della facoltà a lei concessa sciogliendo le adunanze non appena aperte: il che equivarrebbe al divieto col peggiorativo di avere incomodati i cittadini a recarvisi. Basta ed è anche di troppo, amico Barzilai, l'articolo 2° della legge del 1889, per seccare a questo modo i cittadini.

Mi aspetto dall'arguzia toscana dell'onorevole Pescetti un discorso che rilevi il senso riposto dei suoi due emendamenti, che si risolvono a far mancare qualunque pratica portata all'articolo di legge; e sorvolo sopra una folla di altri emendamenti, dei quali faccio mio prò negli emendamenti proposti da me e dagli amici che li firmarono meco; perciò ne parlerò in una sola volta.

Una parola, però, poichè si attiene strettamente al tema in esame, debbo dire sull'emendamento proposto da un valente cultore di diritto costituzionale, l'onorevole Mirabelli, il quale, certamente, ha messo il dito nel cuore della questione, formulando questo concetto: che l'autorità allora solo abbia balia di vietare una riunione all'aperto, quando « dalle

infuocate parole o dai concitati propositi è per prorompere la sommossa e la rivolta. » Io potrei accettare un concetto di questo genere, che mi sembra perfettamente conforme alle buone tradizioni della giurisprudenza e della dottrina. Riconosco, infatti, che, se il diritto alla parola deve essere libero, vi è un momento in cui la parola può confondersi con l'azione, e con l'azione criminosa, quando essa eccita la folla ad un determinato delitto in modo efficace e immediatamente pericoloso. Non saprei non rammentare qui lo esempio classico di Stuart-Mill, il quale nel suo libro *On liberty*, dice a un dipresso: libero il pensiero, libera la parola, libere le riunioni; ma, se domani una folla concitata, ubbriacata dalla passione, sta minacciosa di fronte ad un forno, o ad un magazzino di grani, bollente d'odio e di sdegno contro i proprietari, in procinto di saccheggiare e di devastare; e un oratore sopravviene ad eccitarla vieppiù, gridando che quella gente sono degli affamatori, e che bisogna togliere loro la loro roba; ecco che allora la parola evidentemente comincia a diventare azione, ecco allora varcato quel limite, della immunità dell'espressione del pensiero, che l'onorevole Mirabelli ha così bene cristallizzato nella sua formula. La quale a me pare però abbia due difetti: quello, cioè, di essere un pleonasma, poichè la provocazione al delitto è già distintamente prevista dal Codice penale; mentre, poi, in questo caso non si tratta più di *vietare*, sibbene di *sciogliere*, inquantochè, in nessun modo, si potrà conoscere in prevenzione, che le concitate parole portino alla rivolta, senza che la concione sia già cominciata.

Ho veduto da alcuni, fra gli altri dall'onorevole Ferri, proporsi il concetto che la polizia non possa vietare le riunioni, quando i promotori garantiscano l'ordine pubblico.

In questa infinita filatessa di emendamenti, non è facile sceverare quelli che sono proposti coll'intento di presentarli sul serio alla discussione della Camera, da quelli cui sollecitò un'intenzione che chiamerò dilatoria, e i quali, più che una discussione, attendono un appello nominale.

Non contesto, del resto, che anche l'emendamento di cui parlo abbia un lato pratico e serio. L'onorevole Ferri, che fu, in Belgio, più d'una volta, ha veduto certamente come la polizia delle processioni pubbliche, per

esempio, sia talora dai borgomastri affidata ai partiti stessi che le promuovono, per esempio, al partito socialista, che la fa con personale proprio; benchè, in forma attenuata, un criterio analogo è spesso adottato anche in Italia; e la garanzia dei promotori (ricordo la dimostrazione per il caso Frezzi in questa stessa Capitale) induce talora il Ministero, per esempio, a consentire una data processione, che esso, trattandosi di processione e non di riunione, potrebbe anche, per legge, vietare e che altrimenti non avrebbe concessa. Ma non credo che un concetto simile si possa codificare; perchè troppo facile sarebbe a gente disonesta assumere fittizie responsabilità; senza dire degli agenti provocatori che possono ficcarsi dovunque, quando meno lo si aspetta!

Credo che gli onorevoli Bissolati e Berenini, proponendo che non si possano vietare adunanze pubbliche senza che prima il Governo abbia dichiarato sospese le garanzie statutarie, anzichè presentare una proposta di legge, abbiano voluto formulare, in un ordine del giorno, l'ironia con la quale combattono la legge; esprimendo questo concetto, nel quale io pure consento appieno: dal momento che volete violare il patto nazionale, abbiate il coraggio almeno di farlo apertamente; fate pure della reazione, se così vi piace, ma fatela sincera ed onesta; non fate questa piccola reazione a colpi di spillo, che si contraddice ogni giorno, ad arbitrio, quando del ministro, quando del prefetto, quando del grosso proprietario, o del deputato, o del sindaco, e la quale in fondo non è che la caricatura della reazione, che produce soltanto del malcontento e getta alla fine il ridicolo sopra noi stessi.

Ma un concetto che dovrebbe essere fondamentale e che io avrei accolto ben di cuore nei miei emendamenti, è quello esposto dall'onorevole Prampolini.

Egli è fedele ad una tesi da lui con assidua lena sostenuta anche nel campo del pubblicismo: vietate, vi dice, se volete, le riunioni dei partiti che si propongono mezzi di violenza; rispettate le riunioni dei partiti che si propongono la pacifica evoluzione con i mezzi legali. Certamente è questo il concetto che dovrebbe ispirare ogni Governo onesto ed ogni onesto Parlamento: ma, pur consentendo col mio amico nella massima, mi pare che, in pratica, sarebbe ben difficile di accertare ufficialmente quali sono i partiti della violenza, quali quelli delle vie legali.

Sarà sempre la polizia il giudice; e dai suoi illuminati giudizi ci guardi il cielo! In pratica, dunque, noi torneremmo di nuovo là donde siamo partiti.

Ricordo, nel 1894, quando si discutevano le famose leggi eccezionali del ministro Crispi, delle quali tutti abbiamo sentite le battiture; ricordo le parole con le quali furono sostenute avanti questa Camera; cioè che sarebbe stato folle quel Governo che le avesse applicate ai socialisti, partito notoriamente evoluzionista. Il commento saporito ci è venuto poi dalle sentenze dei Tribunali; e giusto da una sentenza, che ho sperimentato sulle mie carni, tolgo questo arguto ragionamento che vi offro, onorevoli colleghi, come campione prelibato: che, cioè, è ben vero che il partito socialista non tende a trionfare con la violenza, e che batte le vie della propaganda legale; è ben vero che non intende conquistare il potere se non quando sarà maggioranza; ma poichè quando sarà maggioranza diverrà Governo, e quando sarà Governo vorrà, certamente, attuare i suoi ideali collettivisti, e per far questo dovrà espropriare la borghesia, la quale, inevitabilmente, si ribellerà; ecco che le « vie di fatto » non potranno non sorgere. (*Harità*). Cito il ragionamento testuale col quale a Milano fui condannato io stesso al confino per sei mesi! Simili arzigogoli che vi fanno ridere, perchè, in verità, sembrano tolti, non dai fasti del Tribunale, ma da quelli del teatro milanese, rivivrebbero e si moltiplicherebbero, non ne dubitate, tosto che una formula come quella dell'amico Prampolini fosse adottata.

Onorevoli colleghi, io debbo dire ancora una sola parola, in questa parte del mio discorso, sull'eccezione, che molti emendamenti propongono, per le conferenze e le riunioni elettorali. Comincia l'onorevole Arcoleo, il quale, in coda al suo ordine del giorno, parla, appunto, delle riunioni elettorali, per dire, non già che non possano essere vietate, ma (con quella singolare preterizione che ho già commentata) che i promotori di esse non possono essere puniti quando le abbiano tenute nonostante il divieto. Una schiera, poi, di altri colleghi, fra i quali gli onorevoli Marescalchi e Gallo, propongono la disposizione esplicita che non si possano vietare le riunioni elettorali...

**Campi.** C'è già!

**Turati.** Io non voglio ora entrare in que-

sta questione, se una tale disposizione ci sia già o non ci sia. C'è già per l'articolo 1° della legge del 1889, ma in questo disegno di legge, a buon conto, non è ripetuta; ed io non vorrei trovarmi a discutere, onorevole Campi, davanti ad un tribunale questa questione di ermeneutica: se, in base alle disposizioni preliminari al Codice civile sulla interpretazione delle leggi, questa legge regolando essa sola tutta la materia dei preventivi divieti, non abbia abolito le riserve fatte dalla legge del 1889. Ad ogni modo *repetita jvant*, soprattutto in queste così delicate materie.

Senonché io mi devo indugiare su questo tema, anche per un'altra ragione: nell'ipotesi cioè che il Governo possa, quando che sia, accettare l'interpretazione che dava alla legge in questo momento il mio interruttore, onorevole Campi, e ci dica: sì, noi intendiamo che le riunioni elettorali siano escluse dalla facoltà del preventivo divieto.

Ebbene, io penso che nulla, meglio di questa eccezione, dimostri l'ingiustizia e la assurdità della legge. Ma come? Voi dite, che non volete violare il pensiero, che volete soltanto prevenire i disordini, e poi soggiungete, che permetterete indistintamente le riunioni pubbliche, proprio in quei periodi nei quali, per essere più accesi gli animi, più scatenate le passioni, più acuto e stridente il cosciente contrasto degli interessi di classe, più probabile è che disordini avvengano? Io capirei piuttosto il contrario ragionamento; capirei che voi permettete le riunioni in tutti i periodi dell'anno, eccettuato quello delle elezioni...

Ma il fatto, che questa eccezione si impone a molti di voi, forse allo stesso Governo, rivela il segreto pensiero che è in questa legge: l'intento, cioè, non di evitare i disordini, ma di sopprimere la propaganda legittima.

Disse bene l'amico Bissolati: badate, noi difendiamo la dignità della Camera, perchè la dignità di questa Assemblea consiste nella rispondenza piena dei sentimenti e delle idee portate qua dentro da noi, con i sentimenti e con le idee dei nostri elettori. Or se questo è vero, e certo non vi sarà chi lo neghi, allora io soggiungo e proclamo, che questa corrispondenza, questa unità di sentimenti e di idee fra Parlamento e paese, non si forma, per Iddio! nel breve periodo elettorale; essa ha bisogno, per formarsi, di

un continuo contatto fra elettori ed eletti, di una partecipazione, indiretta sia pure, ma vigilante ed assidua del corpo elettorale al nostro lavoro. O che davvero vi presumereste di potere, in una fugace quindicina di ciarla elettorale, mutare le convinzioni, creare la coscienza del paese?

Signori, delle due l'una: io voglio imprigionarvi nelle corna di questo dilemma: o il diritto di riunione è buono, e non si capisce perchè voi l'aboliate fuori del periodo elettorale; o il diritto di riunione è cattivo e pericoloso, e non si capisce perchè voi lo consentiate quando appunto la nazione traversa la sua crisi più delicata, quando essa deve partorire la sua rappresentanza parlamentare. Se voi, insomma, vi credete riservato il diritto di foggiare a vostra posta, come fanno certi selvaggi coi loro neonati, la testa del popolo in determinate forme più o meno barocche, non si intende perchè di questo diritto vi private proprio soltanto durante la fiera elettorale!

Ma io ben comprendo a qual segreto inganno dee servire la proposta eccezione: si vogliono salvare le apparenze. Si dice: siamo uno Stato rappresentativo, lasciamo libera dunque la riunione pubblica nel periodo elettorale, perchè, tanto, esso è breve e non pregiudica nulla; con 15 giorni di ciarle non si cambia la coscienza del popolo, ma intanto la decorazione è salva; noi usciamo da un popolo libero. No, o signori, questo è mentire a noi stessi: perchè non è libero quel popolo che non ha potuto parlare, udire, riunirsi quante volte gli piacque; perchè, negli Stati liberi davvero, il periodo elettorale non dura quindici giorni, ma dura tutta intera la Legislatura. Anzi, a quel modo che i poveri denutriti, non avvezzi ai cibi sostanziosi e alle bevande eccitanti, se li portate a un festino, si ubbriacano, fanno indigestione e lasciano poi sul marciapiede le ripugnanti vestigia dell'orgia; così avviene che un popolo, privato, nella vita ordinaria, dell'esercizio virile della libertà, neppure saprà degnamente profittarne nei brevi giubilei, che a quando a quando gli saranno, per vostra buona grazia, concessi. (*Bravo!*)

E questo, che si dice per il tempo, dicasi eziandio per lo spazio; perchè non è meno assurdo, che questa fugace libertà si limiti, come vogliono alcuni, alle conferenze del deputato nel proprio Collegio; mentre lo Statuto ci afferma, che noi non rappresen-

tiamo un Collegio, ma l'intero Paese; e ci dice la coscienza ed il cuore che non rappresentiamo solo gli elettori, ma anche, e più specialmente, i non elettori, che hanno più bisogno di patrocinio indefesso.

Precipito, onorevoli colleghi, alla fine di questa parte del mio discorso. In tutto quel gruppo di emendamenti, che portano le firme degli onorevoli Fazi e Credaro, è evidente una punta di ironia verso il Governo, cui si domanda in sostanza: dite dunque, che vi riservate di vietare anche le riunioni aventi scopo patriottico, commemorativo, scientifico, economico, letterario, scolastico! Ma chi potrà dire *a priori*, nella trattazione di un dato argomento, dove il carattere scientifico o economico comincia, dove finisce? La verità è, che non ci sono vie di mezzo in questa materia: o tutto il pensiero o niente; il pensiero non è fatto a spicchi, e non si lascia spezzettare. Ed è il pensiero, che questa legge ferisce. Il pensiero, ecco il nemico! Confessiamolo almeno, ed avremo riscattata l'improvvida opera nostra con un briciolo di sincerità.

Tanto più che, a proclamare cotesto, venite in ritardo. Dopo tante rivoluzioni, dopo tanto sangue e tanto dolore di martiri, a chi viene oggi in Italia a proporre un articolo di legge, la cui traduzione morale e politica è in questa formula: Il pensiero, ecco il nemico! noi possiamo bene rispondere, come faceva rispondere dal suo cameriere, quel filosofo in agonia, al prete che veniva per amministrargli i sacramenti: *Dites-lui que j'ai lu Voltaire!*

Ed ora, sorvolando a tutti gli altri emendamenti, come vede la Camera, sono stato sobrio in questa parte — eh! sì, relativamente sobrio per la stagione che corre; così per esempio mi pare di fare davvero un torto all'onorevole Barzilai, non occupandomi di un altro suo emendamento, che contiene certamente il germe di un brillantissimo discorso che aspetto da lui — eccomi a dirvi degli emendamenti da me proposti.

*Voci.* Si riposi.

**Presidente.** Facciano silenzio!

**Turati.** Onorevoli colleghi, io sono alla terza ed ultima parte del mio dire: debbo dare brevemente ragione delle proposte, che ho fatte alla Camera, e che sono consegnate negli emendamenti da me firmati.

Si è detto, nel proporre questa legge e questo articolo 1°: lunge da noi il sospetto

che si voglia sopprimere il diritto di riunione; ciò che noi vogliamo è disciplinarlo. Questo lo Statuto non ci vieta, anzi, in certa guisa, ce lo consiglia, dacchè la prima parte dell'articolo 32 accenna a leggi che possono regolare l'esercizio di quel diritto nell'interesse della cosa pubblica.

Disciplinare l'esercizio di un diritto politico è salvaguardare il diritto dello Stato da un lato, e il diritto del cittadini dall'altro. Se la intendeste così, crederei di poter dire, a nome mio ed a nome di tutti i miei colleghi di questa parte della Camera, che noi saremmo dispostissimi a seguirvi su questo terreno. Soltanto, intendiamoci bene, la disciplina dovrà essere imposta non soltanto ai cittadini che si vogliono riunire, ma altresì, e non meno severa, ai funzionari che turbassero questo diritto. A coloro, che sono onestamente impensieriti dei disordini che dalle pubbliche riunioni possono nascere, e che vorrebbero prevenire tutto il prevenibile, noi diciamo che non abbiamo difficoltà a contentarli, che potremmo accettare disposizioni minuziose, pedantesche anche, purchè esse non si risolvano nella soppressione del diritto. Riconosciamo, insomma, piena immunità all'espressione del pensiero, e preoccupiamoci soltanto di evitare la provocazione al disordine. Ma una tale provocazione allora soltanto può divenire materia di sanzioni preventive e repressive quando sia, come ho già detto, provocazione immediata.

Perchè, come bene osservò l'onorevole Bisolati, in materia di pensiero, le profezie a lunga scadenza sono impossibili agli individui come ai Governi; nessuno ha la pietra di paragone per saggiare la bontà delle idee, un freno preventivo imposto al pensiero, pel pretesto che esso può recare turbamenti sociali in un lontano avvenire, avrebbe impedito tutte le grandi scoperte, tutte le più benefiche innovazioni onde è intessuta la storia.

Discipliniamo dunque: ma, per disciplinare, una condizione è imprescindibile; usciamo dal vago, dall'indeterminato, dall'equivoco; abbandoniamo gli *ibis redibis*, gli oracoli di Delfo, le locuzioni a più usi, le parole elastiche, le trappole e i trabocchetti; definiamo, ossia precisiamo; diciamo anzitutto, una buona volta, che cosa s'intende per *riunione pubblica*, per *luogo pubblico*, per *luogo aperto al pubblico*, per *luogo* e per *riunione privati*;

se il carattere di pubblicità derivi dal luogo, o dal numero degli intervenuti; se devono, in questo caso, essere 50 o 100 o 1000 persone, eccetera. La pratica, in questa materia, è una vera Babele. Da taluni questori s'è perfino adottata questa massima: che il carattere di pubblica riunione è dato dalla natura dell'argomento che vi si tratta. Poichè il tema è d'interesse pubblico, la riunione è pubblica: questo diceva a me un giorno il questore di Milano. Il che porta a due conseguenze ugualmente meravigliose: la prima, che due di noi, per esempio, che parlassero fra loro di questo disegno di legge, formerebbero una riunione pubblica, che quindi potrebbe venir vietata; la seconda, che le sole riunioni, immuni da divieti, sarebbero le conferenze noiose che non interessano il pubblico!

Discipliniamo, dunque, ripeto: ma discipliniamo anche i signori funzionari e risuscitiamogli articoli del Codice penale, che vistanno scritti *pro forma* e che, se venissero applicati, basterebbero a garantirci completamente contro gli arbitrii d'ogni fatta del potere esecutivo. Non vi è solo l'articolo 175, sul quale ebbe ad insistere l'amico Berenini. V'è pure l'articolo 139, che prevede le offese fatte, con minacce e violenze, all'esercizio di qualsiasi diritto politico; vi è l'articolo 156, che parla di minacce in genere. Teoricamente il Codice ci garantisce nel modo più assoluto dagli arresti arbitrari, dalle violazioni del domicilio, dalle perquisizioni abusive, dalla violazione della libertà di parola, eccetera; ma questa parte del Codice penale è pietrificata, sta lì per simmetria, come certe finestre dipinte sugli edifici, che non danno nè aria nè luce.

Per disciplinare tutto ciò, io ho proposto alla Camera un articolo sostitutivo e varii articoli aggiuntivi; tutto un « Codice del diritto di riunione », come esso venne definito, da taluni per darmene lode, da altri con intenzione di darmene biasimo. Io non farei che valermi del mio diritto, se mi indugiassi a svolgerlo con tutta l'ampiezza, che l'argomento comporta, al qual uopo dovrei trattenermi ancora parecchie ore... ma sarò pietoso di voi e di me, e non farò che accennare di corsa i criteri fondamentali cui mi sono ispirato.

« È abrogato — dico anzitutto — l'articolo 3 della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889 »; questo articolo, chi non lo

ricordi, è quello che punisce le grida e manifestazioni sediziose, che non costituiscano delitto; poichè a quelle criminose provvede il precedente articolo 2, che dà anche facoltà ai funzionari di sciogliere le riunioni in cui manifestazioni cosiffatte avessero luogo. Che cosa possono essere le « manifestazioni sediziose non costituenti delitto »? Concetti così indeterminati ci richiamano la memoria delle cessate tirannidi, sotto le quali l'arbitrio della polizia sostituiva la legge. Io ho cercato nel vocabolario italiano del Fanfani, che si trova nelle nostre sale, e ho trovato che *Sedizione* è « sollevamento popolare, ribellione contro la legittima potestà; metaforicamente questa voce fu adoperata per affaticamento, sconvolgimento, scompiglio » *Sedizioso*, poi, è « ciò, che induce a sedizione, che è vago di sedizione; od anche semplicemente che è scandaloso. » Siamo, come vedete, in un campo sterminato; ond'è che la sanzione di cui parlo o è vessatoria od è inutile; perchè la provocazione alla rivolta, come a qualsiasi delitto speciale, è già contemplata e punita dal Codice penale. Nella pratica la storia ci insegna che « sediziosi » sono coloro, che danno molestia ai potenti ed ai prepotenti. Per Cesare è sedizioso Pompeo, per Pompeo è sedizioso Cesare, per l'onorevole Pelloux, in dati momenti, può essere sedizioso l'onorevole Di Rudini, o l'onorevole Luzzatti Luigi; e così via.

Il primo concetto positivo, che io propongo alla Camera, è quello che sancisce la ingerenza del Municipio in materia di pubbliche riunioni. Se, come ho già dimostrato, il diritto di pubblica riunione non può essere preventivamente limitato, se non per ragione di luoghi, cioè per esigenze di viabilità, di sanità, ecc.; quale autorità più competente del Municipio locale, per applicare le leggi di polizia locale?

Certamente il programma della frazione politica, a cui appartengo, rispecchia ideali ben più larghi su questa materia. Noi pensiamo, che tutta la polizia debba diventare municipale; e che soltanto possa esservi una polizia intercomunale o di Stato per certe funzioni generali, a quel modo che vi è una polizia internazionale e che esistono norme per la estradizione dei malfattori. Ma, intanto, in materia di diritto di riunione, cominciamo a rivendicare una piccola parte dei poteri che dovrebbero spettare al Comune.

Francamente: ma vi par serio che, a giudicare se la viabilità sarà inceppata, se il luogo d'una pubblica riunione fu scelto convenientemente, od anche se vi sono pericoli d'ordine pubblico (dato che si possa e si voglia entrare in questo terreno), sia più competente l'onorevole Pelloux, che sta a Roma, quando si tratterà di una riunione da tenersi magari in Sicilia od in Valtellina, ovvero il prefetto del capoluogo, il delegato, il carabiniere, che non l'autorità municipale elettiva, che vive nel luogo, che conosce le località, che conosce più o meno le persone che dovranno riunirsi?

Prevedo un'obiezione, che mi potrà venir fatta anche da un punto di vista apparentemente liberale: vi sono, mi si potrà dire, Comuni e regioni d'Italia, specialmente nel mezzogiorno, dove guadagnereste poco se trasferiste la facoltà inibitrice delle riunioni dallo Stato al Municipio. Si è parlato molto in questa Camera delle mafie e delle camorre spadroneggianti nei Comuni; e, dopo tutto, può avvenire che lo Stato sia qualche volta un po' meno mafioso delle amministrazioni locali. Io non sono di questo avviso; perchè le discussioni avvenute in questa Camera intorno a questo argomento hanno mostrato che tutti erano concordi nel constatare come il Governo, ad ogni modo, non freni ma secondi le oligarchie locali.

E allora? Per me, se delle sopraffazioni debbono avvenire, meglio è che vengano direttamente dai Municipi: almeno il nemico sarà conosciuto, e non sarà dato ai prepotenti di costituirsi un *alibi* morale, trincerandosi dietro l'apparenza di divieti venuti dall'alto, da un potere quasi irresponsabile, che essi sobillano e maneggiano a libito loro. Io ricordo una profonda osservazione dell'onorevole Sonnino, scritta, è vero, in ben altri tempi, e citata anche dall'onorevole Colajanni nel suo libro su *Gli avvenimenti in Sicilia*. Scriveva l'onorevole Sonnino, alludendo appunto alle provincie meridionali: — se quelle provincie, dominate oggi da prepotenti camorre, fossero abbandonate a sè stesse, esse troverebbero il rimedio e saprebbero scuoterle dal loro dosso. Ma il Governo invece presta man forte a queste camorre e ribadisce le catene ai polsi di quelle popolazioni, le quali così si trovano di fronte, non un solo nemico, ma due nemici congiurati ai loro danni. —

Io sono talmente tenero dell'ordine nelle

pubbliche riunioni — eh! sì, onorevoli colleghi; quanto più si ama una cosa, quanto più si è convinti della bontà, della virtù educatrice e risanatrice della libertà, tanto più si teme e si vuole allontanare tutto ciò che può comprometterla — io sono, dicevo, così tenero dell'ordine, che non mi rifiuto affatto ad ammettere in ogni pubblica riunione i rappresentanti del Governo e gli agenti della forza. Vado ancora più in là: faccio obbligo ai Municipi, quando s'intraveda pericolo di qualche tumulto, di informare essi la pubblica sicurezza per le provvidenze opportune; ciò almeno sintanto che i Municipi non abbiano una vera e propria polizia. Ma, per quanto concerne il preavviso, da darsi dai promotori di una riunione all'autorità — la quale, nel mio emendamento, è l'autorità comunale — io sostengo (e in ciò mi accosto ai concetti dell'onorevole Finocchiaro) che un tale obbligo debba limitarsi alle riunioni che si tengono all'aperto. Solo dalle riunioni all'aperto può nascere talvolta tale un pericolo, in vista del quale possa interessare alla polizia di esserne informata qualche tempo prima; si capisce che, allorquando convenano in un'area libera e vasta migliaia e migliaia di persone, possa, in dati casi, svilupparsi un fermento che può dar luogo a tumulti, a contenere i quali non basti l'ordinaria vigilanza. Ben altro è il caso delle riunioni che si tengono in sale o in teatri; ivi la vigilanza è più facile, vi è di solito una presidenza la cui autorità moderatrice si impone all'assemblea, la sala può essere sempre facilmente bloccata o fatta sgombrare: tutte cose a cui debbono bastare i mezzi ordinari.

Signori, il concetto del municipio moderno non è più il concetto del Comune quale lo ridussero, dopo le glorie del libero Comune medievale, i dispotismi paesani e le dominazioni straniere: un Comune, cioè, organo puramente burocratico, esecutore passivo degli ordini del Governo, semplice strumento del Fisco, od ufficio di posta fra gli amministrati e il prefetto. L'ideale del Comune moderno è quello, che stupendamente definiva il Chamberlain, il quale aveva sott'occhio gli esempi meravigliosi dei Comuni inglesi: quello cioè di una grande Cooperativa, della quale tutti i cittadini sono azionisti e ne riscuotono i dividendi sotto forma di igiene, di istruzione, di assistenza, di benessere, di divertimenti, di pubbliche utilità di

ogni genere. Io credo quindi che, anche in materia di riunioni pubbliche, spetti al Comune non soltanto una funzione negativa e di polizia, ma una funzione integratrice, quella cioè di facilitare le riunioni pubbliche, di renderle quanto è possibile ordinate e civili, concedendo le scuole, le palestre, le aule comunali, nelle ore in cui non servono allo scopo cui sono principalmente consacrate, e promovendo così, anche per tal modo, l'istruzione e l'educazione politica e sociale delle masse.

Pensate, o signori, ad un fatto che è la dimostrazione più eloquente del carattere di classe, proprio al presente regime: in quasi tutti i Comuni manca oggi una sala o un recinto per le adunanze del popolo. L'antica Grecia e Roma ebbero l'*agora* e il *foro*: sotto gli austriaci, nel Lombardo-Veneto, i comunisti si adunavano nei *Convocati*; la Svizzera chiama il popolo a *referendum*. Da noi nulla di tutto questo. A elezioni finite, il popolo non esiste più. Esso non ha casa nè tetto. M'inganno. Esso ha un tetto e una casa per le sue riunioni, ed è la Chiesa: la Chiesa, che lo fa pensare all'*al di là*, che gli insegna a soffrire, a rassegnarsi, a piegarsi, a non immischiarsi nelle cose del mondo, tanto meno in tutto ciò che può nuocere agli interessi dei padroni, che il più delle volte sono quelli che hanno in mano i Municipi, come hanno in mano lo Stato. Ma per gli interessi di questa terra, per le riunioni che formano il cittadino e gli insegnano a camminare con la schiena dritta, per queste niuno ha provveduto. A costruire la chiesa danno, se occorre, quattrini i signori, il Municipio, il Governo. Ma il Comune, che pure dà il mercato ai cavoli e il macello ai suini, non ha mai provveduto a dare al popolo il tempio, ove si formi e si educi il pensiero civile! (*Bravo!*)

Ho già detto della necessità di infondere nuova vita in quella parte del Codice penale, che pur esiste, a tutela dei diritti dei cittadini, in materia di riunione, contro le usurpazioni dei funzionari. Oggi la difesa del cittadino non è che una lustra. Le offese al diritto sono quotidiane, ma processi non se ne fanno; e se qualcuno di noi ha l'ingenuità di provarli sporgendo querela, essi muoiono negli archivi, perchè, suppongo, a favore del funzionario si fa sempre militare la buona fede; come se, in reati di questo genere, il dolo non fosse insito nella stessa violazione materiale della legge, che il fun-

zionario non può non conoscere, e che esso è chiamato ad applicare. Vi è poi lo scaricabarili della responsabilità in linea gerarchica ascendente, per cui la guardia rovescia la sua responsabilità sull'appuntato, l'appuntato sul delegato, il delegato sul questore, il questore sul prefetto, il prefetto sul ministro; così ogni responsabilità sfuma, elevandosi nelle alte sfere!

Ho stimato necessario definire quello che s'intende per riunione pubblica: essa è quella a cui ogni cittadino può intervenire senza bisogno di speciali inviti; mentre la riunione di particolari sodalizi, o quella con biglietti d'invito nominativi, non sono riunioni pubbliche e debbono essere sottratte alla vigilanza dell'autorità politica. Dobbiamo inoltre impedire all'autorità di pubblica sicurezza, di frustrare, come è suo costume, il diritto di riunione mercè ogni sorta di maneggi insidiosi; esercitando segrete pressioni sugli esercenti o sui proprietari dei teatri, perchè non concedano le sale; molestando, con vere inquisizioni vessatorie, o col ritirare i biglietti d'invito nominativi, i cittadini che si recano a riunioni private, ecc., ecc. Così quando, per esempio (sono fatti archiviati dalla mia personale esperienza) gli agenti trovano modo di procurarsi, dalle tipografie che li stampano, biglietti d'invito a riunioni private, affine di introdurre nelle riunioni stesse persone che nessuno ha invitate, e provare così che la riunione era pubblica, e intimare una contravvenzione; fatti simili, io penso, debbono essere puniti come calunnia reale a sensi del Codice penale. Ah! se il Governo accettasse le proposte di questo genere da noi formulate, allora esso potrebbe con ben altra autorità venire qui alla Camera e dire: noi vogliamo disciplinare il diritto di riunione; poichè allora l'opera sua apparirebbe leale.

In Austria (noi siamo ridotti a questo, pur troppo, signori, di dover imparare dall'Austria la tutela della libertà!) in Austria il diritto di riunione è regolato da leggi estremamente minuziose: ma, osservate dai cittadini le formalità che la legge impone, il diritto non è mai violato. Ma che cosa potrete voi trovare di più assurdo e di più ridicolo, di quello che avviene ogni giorno da noi: che cioè il funzionario di pubblica sicurezza diventa in realtà il presidente delle pubbliche riunioni? Voi tenete, ad esempio, una conferenza per un'elezione

amministrativa; ed ecco un ottimo delegato — il quale di regola non è un membro dell'Accademia dei Lincei — che v'interrompe e vi dice: « Badi, onorevole, che Ella esce dall'argomento e non posso lasciarla proseguire: qui si tratta di elezioni amministrative, e Lei parla di politica... » Che cosa resti del diritto di riunione affidato a custodi così illuminati, è abbastanza chiaro perchè occorra di insistervi.

L'articolo sostitutivo, che io vi ho posto innanzi, provvede a tutti questi casi: a richiamare, cioè, la competenza dell'Autorità di polizia nei confini che le son propri: cioè di prevenire i disordini. Un Governo che facesse seriamente proprio il concetto della « libertà con l'ordine » dovrebbe fare ad esso buon viso.

Una sola parola sugli emendamenti aggiuntivi: i quali trovano in sé stessi la loro spiegazione e non richiedono più largo commento, se gli onorevoli colleghi vorranno gettare su di essi una rapida occhiata.

Definire almeno in che consistano le « ragioni di ordine pubblico », se queste si vogliono proprio assumere a criterio di preventivi divieti, determinandole nel « pericolo imminente di una conflagrazione » e costringendo a motivarle con elementi di fatto; lasciare almeno all'autorità comunale la facoltà di farsi essa garante della pubblica quiete, quando non vogliate fare di lei la moderatrice indipendente del diritto di riunione; estendere a tutti gli investiti di un pubblico mandato — e non ai soli deputati, come è proposto da qualcuno — il diritto di conferire in ogni tempo cogli elettori e col pubblico: sono questi desiderii veramente minimi e che non mi sembra possano venir ricusati da nessuno di voi. E dico « a tutti g'li investiti di un pubblico mandato », perchè davvero io per primo sarei adolorato se domani la pubblica sicurezza viettesse all'onorevole Pelloux o all'onorevole Bonasi di conferire col popolo italiano intorno a materie di pubblico interesse...

Ferri. Non è possibile.

Turati. Tutto è possibile domani, quando essi sian caduti dal potere, e la polizia sia armata di questo articolo di legge.

Circa le contravvenzioni, mi pare che trattandosi di reati essenzialmente politici, unico giudice competente, secondo i criteri liberali, sia la Corte di assise del luogo del commesso reato; che inoltre una prescri-

zione brevissima s'imponga; che, infine, trattandosi di un interesse che riguarda tutto un popolo, si debba istituire, a difesa del diritto di riunione, una vera azione popolare, per la quale ogni cittadino, come cointeressato e, direi, comproprietario di codesto diritto, possa chiamare avanti ai giurati i funzionari prevaricatori; solo modo, a mio avviso, data la sempre crescente servilità del magistrato, di impedire che compiacenti giudici istruttori seppelliscano queste inquisizioni nei compiacentissimi archivi. E si stabiliscano pure tutte le cautele necessarie ad assicurare i funzionari dalle molestie temerarie; a questo può provvedere l'obbligo di una cauzione, destinata a indennizzarli, quando l'istanza venisse interamente respinta dal giudice popolare.

Creare insomma — a questo tendono i miei emendamenti aggiuntivi — un sistema di garanzie che renda meno intollerabile la legge, quando venisse approvata.

Onorevoli signori, io non sono così ingenuo da credere, che proposte di questo genere possano venire da voi approvate. Sebbene esse non abbiano affatto una ragione ostruzionista, esse tuttavia sono destinate a non avere che una portata accademica in questo preciso momento del Parlamento italiano; ed io so che, quand'anche personalmente moltissimi di voi le trovassero buone, esse tuttavia non avrebbero l'onore neppure d'essere discusse, perchè così vuole la strana logica politica dell'ora presente.

Comunque, formulandole e sostenendole, noi abbiamo obbedito alla voce della nostra coscienza; noi abbiamo — passatemi la frase — salvato l'anima nostra.

Signori, noi non ci troviamo soltanto allo svolto di un secolo; ci troviamo a uno svolto, e dei più pericolosi, della storia politica del nostro Paese. Lo Statuto, malgrado gli strappi sofferti, vive da un cinquantennio, senza che mai si abbia avuto il coraggio di rinnegarlo, fuorchè temporaneamente, con l'ostentato proposito di ritornarvi quando che sia; quante volte fu violato, quella ipocrisia, che, secondo un filosofo ottimista, è pure un omaggio reso alla virtù, prendeva per mano i ministri, o per essi i sotto-segretari di Stato per l'interno, e li conduceva qui alla ribalta della Camera a protestare, che solo circostanze eccezionalissime avevano motivato quei momentanei scarti dalla via maestra. Ora si



tratta invece di ritogliero non temporaneamente, ma in modo permanente ed irreparabile; si tratta di demolire, con pochi colpi di piccone, questo monumento della nostra storia civile.

Non è il caso di esagerare, nè di cercare frasi d'effetto, come farei se vi dicessi: badate, abbiamo la rivoluzione alle porte coi sassi; se tradirete lo Statuto, essa scoppierà. In Italia (diciamo le cose francamente, anche se ci suonano amare) in realtà si ama molto di fare la rivoluzione per procura, e questa barricata parlamentare, di parole e di ordini del giorno, è la sola, pel momento, che vi minacci.

Penso tuttavia, che qualunque di voi guardi un po'oltre l'immediata sfera di interessi che si agitano in questa Assemblea, e spinga l'occhio a un tempo più lontano, dovrà riconoscere che è formidabile il bivio, innanzi a cui ci troviamo; l'abbandono dello Statuto, di cui questa legge è l'espressione manifesta, segnerà tutto un indirizzo nuovo nella storia politica italiana; esso avrà la conseguenza, sia pure non immediatamente sensibile, che voi avrete creati due popoli in uno, allontanando tutta una parte grandissima della nazione dal sentirsi una e solidale con voi nel funzionamento degli istituti rappresentativi.

Pensate ai casi vostri; a noi incombe significarvi quello che è il nostro convincimento. Non è piacevole fare il profeta di sciagure. Per me, auguro a voi di avere così bene ponderata la vostra condotta, di esservi così bene elevati al di sopra degli effimeri interessi parlamentari dell'ora che fugge, come noi abbiamo ben ponderata la condotta nostra, prendendo atteggiamento in questa battaglia. (*Bravo! Bene! — Applausi all'estrema sinistra.*)

**Presidente.** Verrebbe ora l'emendamento dell'onorevole Sonnino, ma avendo egli di già preso parte alla discussione, non può riprendere a parlare in argomento.

Debbo però avvertire la Camera, che l'onorevole Sonnino ha modificato il suo emendamento (*Ooooh!*) in questi termini: « Chiunque trasgredisce al divieto di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, emanato per ragioni di ordine pubblico dal ministro dell'interno, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 20 a 300. »

Faccio osservare, che in conseguenza di

questa modificazione cadrebbero due emendamenti sostitutivi, che sono stati proposti all'emendamento dell'onorevole Sonnino, vale a dire cade l'emendamento sostitutivo degli onorevoli Ferri ed altri, che dice di sostituire alle parole: « Dall'autorità di pubblica sicurezza, le altre »: « Dal ministro dell'interno », poichè quelle prime parole non vi sono più. Così cade il successivo emendamento degli onorevoli Ferri, Turati ed altri, il quale dice di aggiungere alle parole: « Dell'autorità di pubblica sicurezza », altre che sono indicate nell'emendamento stesso, non essendoci più le parole: « autorità di pubblica sicurezza » nella nuova formola proposta dall'onorevole Sonnino.

Passiamo ora all'emendamento dell'onorevole Arcoleo.

« Saranno sottoposti alle sanzioni dell'articolo 434 Codice penale i contravventori al divieto, nei casi in cui per necessità di ordine pubblico il Governo abbia impedito assembramenti e riunioni in luoghi pubblici o riunioni in luoghi aperti al pubblico e che non sieno elettorali. »

L'onorevole Arcoleo ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

**Arcoleo.** Ed eccoci di nuovo a discutere di questo primo articolo dei provvedimenti politici, intorno al quale veggo atei, protestanti e scismatici, ed aspetto ancora il teologo. Siamo alla quarta edizione, e non so se sia l'ultima. Nè voglio farne speciale appunto al Governo, perchè non lui soltanto ha dovuto modificare, ma ciascuno dei proponenti l'indomani ed anzi il giorno stesso sente un rimorso, e cerca di emendare sè stesso.

Questa situazione psicologica comune al Governo ed ai proponenti di qualsiasi parte della Camera dimostra un fatto, che è superiore alle nostre tendenze e volontà, dimostra che ci troviamo dinanzi ad uno di quei problemi, ai quali l'ingegno si sforza di trovare una soluzione, ma la logica si ribella, e con essa il senso giuridico ed anche il senso comune.

Volendo codificare ciò che nello Statuto costituisce una libertà fondamentale, appresa, sviluppata da tutti, non negata da alcuno, si corre il pericolo di trasformare un diritto pubblico in un diritto politico: un diritto pubblico che prescinde dal sesso, dall'età, dalla nazionalità, che senza Statuti, senza

vincoli, senza patrimonio, stringe in una grande solidarietà, (che costituisce il vertice della comunanza civile e politica) sentimenti, idee, interessi e si distingue nettamente da quegli altri diritti pubblici i quali possono offrire più facile addentellato alla legislazione.

Il diritto di associazione si presta meglio a una legge (difficile anch'essa e pericolosa) per gli statuti, per la qualità dei soci, per il vincolo economico, per qualcosa di fisso e di determinato nel fine e nei mezzi.

Le associazioni tendono a trasformarsi in gruppi di ceti, classi, fortune. Sono spesso nella vita pubblica un anacronismo: non rappresentano lo spirito, il moto impulsivo della vita pubblica contemporanea come la riunione. Questa emerge dalla natura stessa dell'individuo, e non attinge dallo Statuto ma dalla condizione stessa sociale la sua ragione d'essere, è incoercibile ed infrenabile con norme fisse. Così che o fate una legge liberale e diventa inutile, o volete creare una legge restrittiva e diventa incostituzionale. (*Commenti*).

Tale condizione penosa impone oggi l'obbligo di uscire fuori da questa specie di circolo vizioso, in cui ci aggiriamo tutti. Ecco perchè ho proposto un emendamento per determinare alcuni dei punti sostanziali nei quali tutti da una parte e dall'altra della Camera abbiamo qualche cosa di comune e di riconosciuto, senza bisogno di trasformarlo o deformato in tendenze politiche, che annebbiano il sereno criterio legislativo.

I Ministeri forti cercano l'autorità in sé stessi, e si valgono di quei diritti fondamentali, che sono inerenti alla natura stessa del Governo. I Ministeri deboli cercano l'autorità, che non hanno, nei voti e nelle leggi.

Nessuno dei colleghi dell'Estrema Sinistra negherà, che vi sia un diritto fondamentale che non si scrive nello Statuto, che è al di sopra dello Statuto, ed è il diritto di difesa dello Stato di fronte ad un altro diritto della società conculcata, che è quello di rivoluzione. (*Bene!*)

La difficoltà è questa; in qual modo tale attribuzione inerente alla natura stessa del Governo, che deve essere imperiosa, necessaria, fatale, che deve costituire un obbligo del Governo, può cristallizzarsi in legge di polizia e snaturarsi in una facoltà discrezionale ordinaria, normale? Qui è il pericolo.

Quando voi codificate la facoltà di vietare, voi mutate una necessità sociale, una difesa di Stato, in una facoltà arbitraria; voi costituite una specie di burocrazia, dirò così, nell'esercizio di questo diritto, che dovrebbe essere esercitato in casi eccezionali e sotto la responsabilità del Governo.

La norma di legge è in tal caso, invece di garanzia, offesa ai diritti individuali e allo Statuto. Sopprime il margine tra la difesa dell'ordine e la libertà, e rappresenta un patrimonio di abusi legalizzati. È il pericolo continuo che minaccia le istituzioni parlamentari.

Non vi ha rimedio contro l'abuso consacrato dalla forma di legge. Despotismo fatale e irresponsabile: perchè produce l'atrofia e la impotenza delle libertà contro gli eccessi dei pubblici poteri.

Nei Governi parlamentari, della razza latina soprattutto, ciò che è fatto per legge, è legittimo; e non vi è peggior cosa dell'arbitrio, quando sia consolidato per legge; perchè da noi, i costumi politici non sono così sviluppati, da poter sollevare la pubblica indignazione contro le cattive leggi, come si fa contro i cattivi Governi; noi non guardiamo che i Ministeri, e non guardiamo mai le leggi.

Epperò ho creduto presentare un articolo sostitutivo, che si collega con quello che, insieme con l'onorevole Sonnino, presentai nel passato giugno. L'intendimento era questo: escludere la facoltà legislativa di divieto, sotto il rapporto dell'esser concessa al Governo, come misura preventiva; ammettere il divieto come presupposto, connesso all'obbligo della difesa dello Stato; disciplinare la sanzione contro un fatto di resistenza ben diverso da quello, che nell'articolo 1 della legge di pubblica sicurezza era previsto.

Quale era il senso dell'emendamento da me allora proposto? Si riassumeva in un concetto fondamentale. Vi ha una contravvenzione diversa da quella, che è punita nella legge di pubblica sicurezza; costituita dalla disobbedienza, dalla ribellione, quando sia avvenuto un divieto per difetto della formalità del preavviso.

Non si parlava della facoltà del divieto; ma del fatto che anche quelli dell'Estrema Sinistra riconoscono, quando sia minacciato un grave pericolo; quando s'ingombri una pubblica via; o quando si sia alla vigilia

d'una sommossa. Certo in tali casi è legittimo anzi obbligatorio il divieto (e l'onorevole Ferri l'ha attestato nel suo discorso). Ma tal provvedimento è ben diverso da quello che è oggi stabilito dalla legge per semplice mancanza di formalità. La resistenza a questo atto d'impero, che esprime una necessità di Stato (poi si vedrà in qual modo debba esser esercitato; sia, o no, motivato; sia, o no, emanato dal Ministero dell'interno o dall'autorità di pubblica sicurezza), la resistenza a questo divieto costituisce una offesa alla legittima autorità, che non è quella finora prevista.

Quindi tale contravvenzione non può essere punita nello stesso modo. Nulla di nuovo in quel che io oggi propongo; la giurisprudenza costantemente applica l'articolo 434 del Codice penale in tali casi di resistenza ad ordini di autorità. Ed allora, su che si fondano gli scrupoli dell'Estrema Sinistra? Si viene con questo a codificare una facoltà di divieto, o non piuttosto si dà forma più concreta alle garanzie dello Statuto? (*Bene!*)

Questi scrupoli sono assolutamente infondati. Sono pretesti di chi, sotto parvenza di libertà, vuole l'impunità: e quando si tratta di resistenza a divieti, emessi in circostanze eccezionali, sono artifici politici che servono non a garantire il diritto di riunione ma a legittimare il disordine ed escludere la sanzione penale. (*Bene!*)

Tal sanzione sarà quella dell'articolo 434, ovvero occorre stabilirne una speciale, come vuole l'onorevole Sonnino?

Il solo punto delicato è quello che riguarda la facoltà di divieto. Occorre codificarla, o no? Basta leggere il mio articolo. Non v'ha alcuna espressione, la quale non sia conforme alla lettera e allo spirito dello Statuto.

Afferma, che in caso di contravvenzione, sarà applicato l'articolo 434, allorchè il Governo abbia impedito « riunioni in luoghi pubblici, o aperti al pubblico. » Su questa formula conversero tutti gli strali degli oppositori.

Ebbene, la formula non può essere che quella che è in armonia alle parole dello Statuto, riprodotte nella legge della pubblica sicurezza, e del Codice penale. L'onorevole Ferri può constatare, come il Codice penale in dieci articoli, la legge di pubblica sicurezza in sei o sette articoli, ripetono sempre la dizione:

luoghi pubblici, od aperti al pubblico. E la ragione è chiara.

Ma onorevoli colleghi oppositori, fuori di questa formula, quale sostituireste voi? Riunioni pubbliche no, perchè questa espressione aprirebbe l'adito all'arbitrio; io, nel giugno passato l'ho combattuta, ed ora il Governo stesso l'ha abbandonata, accettando quella della Commissione, conforme in questa parte alla mia. L'inciso *riunioni pubbliche*, può dar luogo a questo pericolo, che il Governo potrebbe qualificare come pubbliche delle riunioni che sono essenzialmente private, e per via di ordinanza o di circolari come fece più volte e (e ne so qualcosa per esperienza) preparare un sostrato di arbitrî e di abusi. La giurisprudenza oggi è formata, ed è concorde nella determinazione del concetto « luoghi pubblici e luoghi aperti al pubblico », in modo che l'applicazione è sempre molto più sicura, e garantisce meglio i diritti dei cittadini.

Accenno di volo a una teorica, che l'onorevole Di Rudini nel suo elevato discorso qualificò audacemente liberale, ed è quella affermata nella dizione del primo progetto Pelloux, e riprodotta nell'articolo dell'onorevole Finocchiaro-Aprile.

Anzitutto non paia immodesto se mi dico più liberale dell'onorevole Finocchiaro-Aprile, perchè egli sostiene che l'autorità di pubblica sicurezza può vietare; ed io questa formula la respingo, perchè non ammetto che un'alta, eccezionale attribuzione di Governo venga irrigidita in un articolo di legge come facoltà discrezionale, sia pur limitata. Inoltre osservo che questa formula può adattarsi in quegli Stati che al divieto ammettano, come contrapposto, una preventiva autorizzazione. Di fatti in varie Costituzioni in Europa, nelle quali sono prescritte norme restrittive alle riunioni in luogo all'aperto, queste sono sottoposte al permesso della polizia. Il che vale come la censura per la stampa, sia pure oppellato l'arbitrio dalle forme della motivazione e del ricorso.

So bene che una parte dell'opposizione costituzionale di questa Camera cerca una via di uscita nel sistema che limita il divieto ai luoghi allo aperto, e che nel giugno fu rinnegato dal Governo, respinto dalla Camera.

Pare più liberale: e non è. Può lasciarsi in ballia dell'ignoto la riunione pubblica che

per sfuggire alla vigilanza della polizia, dopo il preavviso cambia forme e metodi e prepara un'azione? Basta qui la forza repressiva; e non deve rispondere l'autorità dell'imprevidenza? È contrario alle istituzioni, allo Statuto prevenire la repressione? Non bisogna confondere i limiti di precauzione, propri di ogni polizia, con quelli di prevenzione incompatibili in un Governo libero. Ogni diritto, che sorge, come quello di riunione, senza lo Stato non può trovar limite legittimo che in un caso solo, quando si svolge contro lo Stato.

Combatto la codificazione del divieto; ma ammetto che il Governo abbia il dovere d'impedire che il diritto si trasformi in delitto. Questo dovere pare escluso, in parte, dall'emendamento dell'onorevole Finocchiaro-Aprile: quindi non potrei accettarlo.

Il primo progetto Pelloux ammetteva, anche per organo del relatore, onorevole Grippo, che l'autorità di pubblica sicurezza non solo può vietare le riunioni all'aperto, ma in casi eccezionali anche quelle in luoghi aperti al pubblico. Dunque si tratta di una ipocrisia legislativa: coesistono una facoltà edita ed una inedita di divieto!

Signori, queste frasi « eccezionali, eccezionalmente, casi di necessità » sono vuote: direi meglio sono etichette legali che coprono il contrabbando dell'arbitrio.

L'onorevole Finocchiaro-Aprile insiste sopra quella prima formola; ma egli non può evitare questa contraddizione che ne emerge: se l'autorità di pubblica sicurezza può vietare esclusivamente le pubbliche riunioni in luoghi all'aperto, resta inteso che non possa vietare quelle in luoghi aperti al pubblico. Ora questo, onorevoli colleghi, è inammissibile oltre che è pericoloso; l'ufficio di propaganda non si esercita nelle vie e nelle piazze, ma nei luoghi dove ciascuno possa accedere e dove gli addetti ad un partito si riuniscono per concertarsi o per collaborare nell'intendimento di attuare idee o di esprimere propositi che vogliono sfuggire al sindacato del Governo. Una riunione intesa a costituire comitati a preparare azione non va a esporsi sotto gli occhi della prima guardia di pubblica sicurezza che passeggia per la via.

La storia del diritto di riunione dimostra che le riunioni, le quali tendono ad una vera organizzazione, si tengono in luoghi aperti al pubblico, ma non all'aperto. Dunque l'onorevole Finocchiaro-Aprile deve so-

stenere per lo meno che il Governo, con questa legge limitandosi a proibire le riunioni all'aperto, rinunzia alla facoltà che oggi ha di proibire le altre, anche negli esercizi pubblici e nei luoghi che non possono aprirsi senza permesso. Così che può permettere, ma non può vietare: ha il diritto di autorizzare, ma non ha il dovere d'impedire. Il che è contrario alla natura stessa della polizia ed alle norme primordiali di ogni legge di pubblica sicurezza.

Ma c'è qualche cosa di più ed è questo. Io mi distacco interamente... (*Interruzioni*).

... Ascolterò con attenzione, purchè dicano non frasi, ma idee concrete, con le quali io possa emendare me stesso.

Dunque mi distacco da tutti gli emendamenti finora presentati che indicano come organo del divieto l'autorità di pubblica sicurezza. Quando si tratta di un atto così grave, questo deve essere connesso ad una vera necessità di Stato; non l'agente di pubblica sicurezza ma il Governo, può rappresentare questa difesa sociale, per la quale si assume una gravissima responsabilità. Ora come può l'ultimo dei delegati del regno d'Italia avere sicura percezione di tutto quel complesso di diritti, di rapporti, di funzioni che avvolge in un ciclone giuridico, politico e costituzionale le nostre menti? O è forse immodestia credere che noi rappresentiamo, come a dire, quell'esponente di pubblica opinione e di pubblica cultura che può e sa ravvisare le difficoltà di un problema così delicato e complesso come questo? Saprà meglio che un'Assemblea, meglio che una Commissione parlamentare vedere e provvedere un funzionario di pubblica sicurezza o un qualsiasi sindaco dei seimila Comuni rurali del Regno? (*Benissimo!*)

Il più umile agente può ben avvertire che si è mancato all'obbligo del preavviso; quindi può elevare contravvenzione ed applicare l'articolo primo della legge di pubblica sicurezza; ma quando si tratta di discernere casi di urgenza, pericoli immediati, probabili disordini, gravissime questioni e complesse sopra atti e fatti che possono minacciare l'ordine pubblico, volete voi confidarne il giudizio ad un'autorità di pubblica sicurezza? Ma non basta; la Commissione ha creato una forma tipica che io ancora non ho compresa; cioè di un'autorità, che deve essere autorizzata dal prefetto o dal sotto-prefetto;

dunque, invece di un monologo, avremo un dialogo, una specie di contenzioso, un concorso di due volontà, una subalterna, gerarchicamente dipendente; e l'altra superiore. E se in caso di urgenza, l'autorità di pubblica sicurezza domanda l'autorizzazione, e il prefetto o il sotto-prefetto non ha il tempo e la voglia di rispondere? Intanto, il pericolo sovrasta, la prima emette il divieto, l'altra lo revoca. In base al dissenso quella è punita, e il Governo trova facile modo di conservare il prestigio delle autorità subalterne, col mandare in aria delegati, questori, prefetti!

*Una voce a sinistra.* Lo stesso accade col Governo.

**Arcoleo.** E dico di più. In questo modo in nome dell'ordine pubblico si consolida in legge un disordine politico e amministrativo. Avviene negli organismi politici quello che negli organismi naturali, quanto più si va in basso tanto più prevale l'istinto, la spinta ad agire; il delegato di pubblica sicurezza valuta come pericolo immediato quello che il prefetto potrà credere minaccia o possibilità, e che il Governo centrale chiamerà soltanto ipotesi. Avremo anche in ciò una specie di gradazione al rovescio, dall'autorità inferiore di pubblica sicurezza che vuole sempre vietare, all'autorità superiore, che, anche per eliminare ogni responsabilità, cerca sempre di mostrare che non ha dato il consenso.

L'Italia è una per intendimenti politici, per aspirazioni nazionali, per storia e per fisco, ma non è una per abitudine e sentimenti di gerarchia governativa. Vi sono alcune regioni, nelle quali il Governo è rappresentato dalle basse sfere; il Governo centrale, il prefetto, il sotto-prefetto sono come eclissati da una figura più immediata che le più volte è un agente od un delegato di pubblica sicurezza, o un brigadiere dei carabinieri.

Le varie elezioni che sono state esaminate in questa Camera, hanno dimostrato che il senso del Governo è abbassato, quasi estinto in alcuni luoghi, dove l'autorità, invece di rappresentare un'alta funzione di Stato dinanzi alla Nazione, rappresenta spesso l'influenza di un proconsole politico, che con diritto di sovranità o di semisovranità leva uomini, ha diritto di condanna e di grazia, batte moneta. *(Bene!)*

Quindi l'ordine di divieto dato dall'auto-

rità locale in tal caso appartiene non ad un funzionario del Governo che rappresenta lo Stato, ma ad un funzionario del governo del deputato! È in tali abusi che si alimenta, che si rafforza e si moltiplica l'oligarchia elettorale, il feudalismo politico del Mezzogiorno. *(Bene!)*

Questi inconvenienti, queste anomalie devono sempre più imporre a noi il dovere di allontanare qualsiasi pericolo, col sostituire all'autorità di pubblica sicurezza, il Governo. Dice l'onorevole Finocchiaro-Aprile, che ringrazio della sua interruzione: « Ma è sempre la stessa cosa! » No, perchè il Governo in questo non può delegare le sue attribuzioni all'autorità inferiore, deve risponderne lui. Quando si tratta di un impedimento a riunioni non per inosservanza delle formalità, ma per ragioni gravi di ordine pubblico, non può non deve ordinare, che soltanto chi può e deve rispondere, cioè il Governo centrale.

Gli ordini, come che sia, li dà lui; li fa eseguire dai suoi funzionari, ma la responsabilità è sua e nessun altro che lui deve rispondere del minimo divieto, che si sia fatto per ragioni di pubblico interesse.

**Ferri.** Risponde anche adesso, dando sempre ragione alle autorità locali.

**Arcoleo.** Ammetto.

**Presidente.** Non interrompa, onorevole Ferri.

**Ferri.** Ma questo gli fa piacere.

**Arcoleo.** C'è un'altra osservazione da aggiungere, e di questa avrei potuto passarvi facilmente, perchè non ho inteso bene la nuova formula dell'emendamento Sonnino, ma credo che anch'egli abbia sostituito la parola *Governo* alle parole *autorità di pubblica sicurezza*. Tanto meglio.

Un punto essenziale del mio articolo è quello che esclude dal divieto di riunioni in luoghi aperti al pubblico le elettorali. Ho aggiunto l'inciso « E che non siano elettorali » ma non è espressione perfetta: la sottometto alla sapienza filologica della Commissione. Del resto mi riservo di determinare meglio io stesso lo scopo, il carattere, il periodo elettorale, nel quale più libera deve essere la riunione, perchè il Governo più che giudice è giudicabile. *(Bene!)*

Allorchè si è codificata una facoltà di divieto nei luoghi pubblici, io posso ammettere che una ragione di alto interesse sociale costringa ad usare una misura generale; la riunione, sotto parvenze elettorali, potrebbe

anche comprendere delle minacce e dei pericoli, contro i quali è opportuno che lo Stato si difenda. Ma in caso di riunioni in luoghi aperti al pubblico, si ha il dovere di escludere le elettorali, perchè, se resta l'articolo quale è formulato dalla Commissione, saranno anch'esse comprese nel divieto. Il che sarebbe enorme: la legge attuale eccettua tali riunioni persino dalla formalità del preavviso!

Le Costituzioni anche più restrittive hanno annesso tale eccezione. Accenno la germanica, articolo 17 legge elettorale, e specialmente la legge austriaca del 15 novembre 1867 che al § 4 dichiara: « Le riunioni degli elettori per discutere sulle elezioni o per conferire con i deputati eletti sono eccettuate dalla presente legge sempre che abbiano luogo al tempo delle prescritte elezioni e non allo aperto. »

Dovremo noi figli di una rivoluzione, regolati da uno Statuto, vivificato dai plebisciti, restare indietro alla Prussia, all'Austria, alla Spagna?

Riassumo. Io ho modificato l'articolo primo per determinare una tendenza: la espressione non sarà perfetta, ma è questione di intendersi per fissare il concetto in una maniera piuttosto che in un'altra. Ma voglio stabiliti i punti fondamentali che distinguono il mio articolo da tutti gli altri e che accettati in parte dall'onorevole Sonnino restarono avvolti nella confusa votazione del passato giugno. Ma soprattutto tengo a determinare, come punto di partenza la pena, la contravvenzione, anzichè la facoltà del divieto.

Quanto alla natura della riunione giova confermare la norma dello Statuto, coerentemente alla legge di pubblica sicurezza e al Codice penale. È il metodo più sicuro per evitare equivoci. In fondo si trasforma in un articolo il risultato della consuetudine governativa e della giurisprudenza.

L'articolo dell'onorevole Sonnino ha una parte comune al mio: ma se ne distacca in vari punti. Pur cominciando dal fissare la contravvenzione speciale sostituisce all'articolo 434 del Codice penale una sanzione analoga. Ed è sempre pericoloso creare nuove sanzioni in luogo di estenderle. Lascia inoltre confusa la responsabilità certo più grave dei promotori ribelli con quella di ogni altro cittadino che intervenga, inconscio, ad una

riunione impedita. Suppone che l'ordine di divieto debba essere pubblicato, quindi non dà luogo alla contravvenzione se orale o comunicato soltanto ai promotori. Esclude dal divieto gli assembramenti, che non sono sempre casuali e che assumono soventi forme pericolose per clandestino anteriore concerto. Non eccettua dal divieto nei luoghi aperti al pubblico le riunioni elettorali.

Queste osservazioni in fondo convergono allo scopo di evitare il pericolo che una garanzia di libertà, espressamente dichiarata dallo Statuto, venga diminuita con una legge speciale, contro l'intenzione degli stessi proponenti. Chè, attualmente, liberissimo è il diritto di riunione, liberissima è la facoltà del Governo di difendere i cittadini e la società da qualsiasi minaccia o pericolo per l'ordine pubblico. Il mio articolo niente innova: fa rimanere le cose allo stato presente, ed indica la via più sicura per evitare l'urto di due opposte tendenze politiche che hanno comune lo scopo di sopprimere qualsiasi disposizione di legge.

È meglio far nulla, il dritto d'impero non si codifica; e i diritti fondamentali non hanno bisogno di legge. Ma se questa vuol farsi, per lo meno si riduca al minimo termine, altrimenti, corre rischio di contraddire alle disposizioni fondamentali dello Statuto, non perchè questo, ripeto, sia l'intendimento del Governo, ma perchè la facoltà codificata tramuta facilmente una necessità di Stato in un'attribuzione discrezionale. Ed io mi auguro che si provveda, fuori di ogni tendenza di partito; si pensi che non è questione di votare per questo o quel Ministero, ma di stabilire un principio che fa parte integrale di una delle leggi più delicate e complesse, che regolano i nostri diritti.

Per mezzo secolo non si è pensato a fissare in un articolo la pericolosa facoltà di divieto neanche quando si era minacciati da nemici interni ed esterni. Caddero Ministeri, avvennero crisi parlamentari, discussioni tempestose, ma i due diritti, la difesa dello Stato e l'espressione collettiva della libertà si svolsero ampiamente senza freni prestabiliti. Che se qualche norma, per una ragione di malintesa coerenza, voglia fissarsi e determinarsi, si faccia almeno in modo che nulla si sottragga al patrimonio acquisito dopo tante lotte e sacrifici, sia da parte della libertà, sia da parte dello Stato. (*Bene!*)

In materia di leggi, la sola coerenza è quella che viene da logica e da giustizia. La lotta è aspra, ma il criterio legislativo deve restar fuori del partito; non rappresenta questo o quel gruppo di sentimenti o d'interessi, sien pur nobili ed alti, ma la tutela delle istituzioni. In ogni modo è tempo di uscire da questa specie di palude politica, che mortifica e logora la vita del Governo e del Parlamento. (*Bravo! — Approvazioni e congratulazioni di molti deputati.*)

**Presidente.** L'onorevole Campi ha facoltà di svolgere il suo emendamento che suona così:

« Nei casi, in cui, eccezionalmente, l'autorità politica avrà creduto di vietare, per ragioni di ordine pubblico, assembramenti e riunioni in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i contravventori saranno puniti con le pene stabilite dall'articolo 434 del Codice penale. »

*Voci.* A domani! a domani!

*Altre voci.* Parli! parli!

**Presidente.** Facciano silenzio! Onorevole Campi, parli.

**Campi.** Io vorrei corrispondere al desiderio dei colleghi di parlare domani, poichè siamo già alle sei e un quarto.

**Presidente.** No, onorevole Campi, ancora è presto. Parli.

*Voci.* A domani! a domani!

**Campi.** Onorevole presidente, io vorrei corrispondere al desiderio dei colleghi, poichè siamo alle sei e un quarto.

*Voci.* Parli! parli!

**Presidente.** Facciano silenzio! Onorevole Campi, parli.

**Campi.** Onorevoli colleghi, poichè il mio emendamento è simile a quello dell'onorevole Arcoleo, e a quello, che era stato prima presentato dall'onorevole Sonnino, così in grandissima parte anche i motivi, che sono stati svolti da questi due onorevoli colleghi per chiarire gli intendimenti delle loro proposte, sono gli stessi, che dovrei svolgere io; perciò molto brevi saranno le mie parole.

Prima di tutto voglio rispondere all'onorevole Turati, il quale oggi non solo censurava gli intendimenti di coloro, che hanno presentato emendamenti analoghi al mio, ma diceva altresì che questi emendamenti sono formulati in un modo, che, dal punto di vista giuridico, è mostruoso. Volete voi punire un fatto, diceva l'onorevole Turati, senza averlo

definito per reato? Badate, aggiungeva, che l'articolo primo del Codice penale dichiara che nessuno può essere punito per un fatto, che dalla legge non sia definito reato. Eppure lo stesso onorevole Turati citava poco dopo quel famoso articolo 434 del Codice penale, del quale tante volte si è parlato in questa discussione, e che dice non già che la disobbedienza ad un ordine legalmente dato dalla pubblica autorità costituisce contravvenzione, ma che chiunque avrà trasgredito un ordine della competente autorità, dato legalmente, sarà punito come l'articolo stesso dispone. Il linguaggio adunque, che abbiamo adottato nei nostri emendamenti, non è punto una mostruosità; ma è il linguaggio tipico della legge penale.

Una sola parola sulla tanto vessata questione della costituzionalità delle disposizioni di legge intese a regolare i poteri dello Stato rispetto alle pubbliche riunioni. Credevo che la questione fosse esaurita; ma oggi l'onorevole mio amico personale Turati l'ha risolledata: egli ha ripreso quel commento dell'articolo 32 dello Statuto, che era stato iniziato dall'onorevole Pala, e si è fermato soprattutto sul genere maschile di quel pronome, il quale si riferisce ai luoghi e non alle adunanze.

Io non credo che la quistione possa risolversi così. Ciò, che è essenziale nel capoverso dell'articolo 32 dello Statuto, è costituito dalle prime parole: « Questa disposizione (cioè la disposizione della parte prima, che garantisce la libertà del diritto di riunione) non è applicabile alle riunioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico. » Io credo che una ragione decisiva per persuadersi del criterio, con cui il redattore dello Statuto ha considerato il diritto di pubblica riunione, la si ha se si considera la sostanza di questo articolo.

Farò una breve citazione, e non per sfoggio di erudizione, che, del resto, sarebbe a buon mercato. L'articolo 32 dello Statuto, come si vede dall'uso di molte espressioni perfettamente identiche, è preso dall'articolo 19 della Costituzione Belga, ma con due variazioni, che sono assolutamente sostanziali e di grandissima importanza.

Di fronte, quindi, alla lettera dello Statuto non solo siamo autorizzati ad approvare una disposizione di legge come quella, che ci è stata proposta dal Governo o dalla Commissione, o come quella, che risulterebbe dall'uno

o dall'altro dei nostri emendamenti, ma saremmo autorizzati ad approvare una legge anche più restrittiva. Però lo Statuto non è tutto: lo Statuto è evolutivo; e noi non possiamo prescindere dai cinquant'anni della sua applicazione; lo Statuto è tanto evolutivo che oggi l'onorevole Turati dice che vi è in esso perfino un articolo, il quale contiene in germe il collettivismo. (*Commenti*).

Quale è adunque la interpretazione che lo Statuto ha avuto nella sua pratica applicazione? Che il diritto delle pubbliche riunioni in massima non si può contestare, che esso costituisce una preziosa conquista delle nostre libertà. Tuttavia, quando vi siano ragioni di temere per la pubblica tranquillità, allora il Governo con atto, del quale sarà responsabile, dev'essere autorizzato ad impedire la pubblica riunione. Se non che, onorevoli colleghi, questo principio non è consacrato dalla nostra legislazione; e qui appunto, come diceva testè l'onorevole Arcoleo, sorge il conflitto. Da una parte si vogliono mantenere le cose come sono presentemente, tanto più che, anche in mancanza di una disposizione legislativa, l'autorità giudiziaria ha fino ad oggi continuamente applicato ai contravventori al divieto l'articolo 434 del Codice penale. Altri, invece, dicono che questa materia deve essere legislativamente regolata.

Ebbene, o signori, non ripeterò gli argomenti di coloro, i quali sostengono la inutilità della sanzione legislativa e vogliono che si continui nella via dell'arbitrio, come fin qui si è fatto; non ripeterò la confutazione di questi argomenti fatta dall'onorevole Arcoleo; ma a conforto della mia tesi dirò che tanto più è pericoloso il rinunciare oggi a codificare questo principio, dopo che fu messo in questione con la proposta della presente legge, inquantochè il principio che al Governo non compete, in mancanza di alcuna legge che lo autorizzi, il diritto di vietare preventivamente pubbliche riunioni, era due volte accolto dalla Camera, nel 1862 e nel 1867... (*Interruzione del deputato Zanardelli*).

Ho i precedenti, onorevole Zanardelli: la ringrazio della sua attenzione!

... e fu costantemente sostenuto da molti e autorevoli uomini del nostro Parlamento.

Aggiungerò che tutti gli uomini di parte liberale di questa Camera, i quali negarono che il Governo avesse il diritto, in mancanza di disposizioni di legge, di vietare preventi-

vamente le pubbliche riunioni, hanno riconosciuto che il Parlamento, appunto in applicazione dell'articolo 32 dello Statuto, avrebbe diritto di adottare una disposizione in questo senso. (*Interruzione del deputato Zanardelli*).

Ella pure sostenne ciò, onorevole Zanardelli, nel suo magistrale discorso del 1878, al quale ho largamente attinto in questa occasione; lo stesso assunto sostennero l'onorevole Mancini e lo stesso onorevole Cavallotti, che nel 1879 aveva proposto alla Camera, in occasione del divieto di una pubblica riunione, una risoluzione, nella quale si diceva: « Considerato che il Governo non ha il diritto di impedire le pubbliche riunioni, finchè una legge non venga a conferirgli questa facoltà. »

Dunque, ripeto, la questione della costituzionalità della proposta del Governo e della Commissione, come anche dei nostri emendamenti (questione, che deve formare il punto principale di questa discussione, poichè gli scrupoli costituzionali non sono mai eccessivi) questa questione, dico, mi pare ormai risolta in modo decisivo; e non per il poco, che ne ho detto, ma per le argomentazioni di gran lunga più efficaci, che sono state adottate da parecchi colleghi.

Mi rimarrebbe soltanto a dire perchè, invece di associarmi agli emendamenti proposti da altri colleghi, ho avuto la immodestia di volerne formulare uno io stesso; ma su questo non mi intratterrò a lungo, perchè non ho davvero l'orgoglio di credere che sarà il mio emendamento quello, che formerà il testo della futura legge.

Dirò solo che l'intendimento mio, nel proporre quell'emendamento, è stato quello di tentar di trovare una formula adatta, certamente molto difficile a concretarsi, perchè molto difficile è la materia, trattandosi di conciliare il diritto e la difesa dello Stato col rispetto dovuto alla libertà; formula tanto difficile a concretarsi, che lo stesso onorevole Di Rudini disse questa pretesa paragonabile a quella di voler raddrizzare le gambe ai cani. Perchè questa formula dovrebbe in sé racchiudere questi due concetti: che devono essere mantenuti fermi i principi della libertà di riunione, perchè questo è un diritto, che da parte nostra non deve essere sottoposto a restrizioni; e d'altra parte che in casi eccezionali, sotto la sua piena responsabilità e sotto il sindacato del Parlamento, il Go-



verno potrà vietare preventivamente le pubbliche riunioni.

Io, non meno del collega Arcoleo, non so rassegnarmi all'articolo proposto dalla Commissione; perchè non posso ammettere che l'esercizio di una potestà così grave e così importante come quella, che si riferisce al diritto di riunione, sia reso quasi un atto giurisdizionale del prefetto o del sotto-prefetto.

Si dirà che il Governo risponde dell'opera dei suoi agenti; ma a mia volta osservo che lo sconfessare un agente è sempre cosa grave; e che non ogni giorno il Governo, anche essendo in peccato, può esser disposto ad offrire uno dei suoi funzionari in olocausto all'Estrema Sinistra. (*Interruzioni — Commenti*).

Nè, per quanto desideroso io sia di una conciliazione, mi pare che risponda agli scopi, che ci proponiamo, e che sono quelli di consacrare legislativamente i risultati della nostra giurisprudenza parlamentare e giudiziaria, l'emendamento dell'onorevole Finocchiaro-Aprile, che non è altro se non che la riproduzione della proposta di legge, che egli aveva presentato come ministro. Non saprei consentire a questo concetto, perchè evidentemente, una volta che noi, regolando la materia delle riunioni pubbliche, diamo al Governo il diritto di impedire le sole riunioni all'aperto, evidentemente il magistrato non potrà più ritenere legittimo il divieto di una riunione, che non fosse all'aperto, ma in luogo chiuso.

Non mi dilungherò ulteriormente. Credano pure gli onorevoli colleghi di quella parte della Camera (*accennando all'estrema sinistra*) che non è desiderio mio, nè desiderio di nessuno di coloro, con i quali ho consentito, di fare una legge di reazione, di diminuire il patrimonio della libertà.

Ha detto l'onorevole Turati che la proposizione enunciata l'anno scorso dall'onorevole guardasigilli, che, cioè, il codificare una facoltà di Governo sia cosa liberale, è una specie di irrisione. Nonostante la scomunica dell'onorevole Turati, io mantengo questo principio: io credo che sia conforme alla essenza di un Governo libero limitare il più possibile l'arbitrio e definire con sincerità e con coraggio i diritti rispettivi dei cittadini e dello Stato. (*Approvazioni*).

**Presidente.** Il seguito di questa discussione è rimesso a domani.

### Presentazione di un disegno di legge.

**Presidente.** Ha facoltà l'onorevole ministro del tesoro di presentare un disegno di legge.

**Boselli, ministro del tesoro.** Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per l'approvazione di maggiori assegnazioni e conversioni di spese del bilancio del Ministero del tesoro e di quello dei lavori pubblici.

**Presidente.** Dò atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Giunta generale del bilancio.

### Interrogazioni.

**Presidente.** Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle domande d'interrogazione e d'interpellanza pervenute alla Presidenza.

**Zappi, segretario, legge:**

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro per sapere quando si presenterà il disegno di legge pel trasferimento della Biblioteca di San Marco a Venezia.

« Molmenti. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno sui suoi intendimenti circa l'abolizione delle carceri giudiziarie in Napoli, e se crede che sia finalmente giunto il tempo della costruzione di un nuovo carcere giudiziario in quella città, che risponda alle esigenze della scienza, dell'igiene e della umanità; adoperando una parte di fondi stanziati in bilancio al capitolo *Spese per riduzione, ampliamento e costruzione di fabbricati carcerari*.

« Casale. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della pubblica istruzione su gli incidenti, che hanno anche di recente, turbato il funzionamento disciplinare nella Biblioteca Marciana di Venezia.

« Santini. »

« I sottoscritti chiedono d'interpellare l'onorevole ministro delle finanze sulla stridente contraddizione che esiste fra la tenerezza unilaterale del Governo e dell'estrema

sinistra per l'esonero dell'imposta di ricchezza mobile sui salarii degli operai inferiori a lire 3.50 al giorno e sugli stipendii dei maestri, ed il fatto che altre non meno interessanti categorie di cittadini quali i cantonieri, collettori e pedoni postali, pensionati e veterani, continuano a pagare tale imposta, per ritenuta, anche sopra stipendii e pensioni inferiori a 40 centesimi al giorno.

« Farinet, Teofilo Rossi. »

**Boselli**, ministro del tesoro. Domando di parlare.

**Presidente**. Ne ha facoltà.

**Boselli**, ministro del tesoro. Fra le interrogazioni testè lette ve n'è una dell'onorevole Molmenti al quale, ove la Camera me lo conceda, sarei in grado di dare immediata risposta.

Questa interrogazione riguarda le intenzioni del Governo rispetto al trasferimento della biblioteca Marciana dal palazzo ducale di Venezia alla sede attuale della Camera di commercio.

Io debbo dire all'onorevole Molmenti che il ministro dell'istruzione pubblica si è occupato con vivissima sollecitudine da assai tempo di questo argomento, e che il ministro del tesoro, da parte sua, partecipando alla sollecitudine stessa, cercò di contemperarla con la minore spesa della pubblica finanza. A questo intento, anche con l'aiuto del municipio di Venezia, siamo oramai pervenuti. L'indugio, non lungo, fu scevro di qualsiasi danno; e per ogni eventualità provvide intanto un prelevamento di 75 mila lire sul fondo delle spese impreviste.

Il ministro della pubblica istruzione già da vari giorni mi ha trasmesso il disegno di legge che si deve presentare di concerto. Io ho aderito, e prossimamente il mio collega della pubblica istruzione sarà in grado di presentare questo disegno di legge, il quale significa da parte dello Stato, l'adempimento di un dovere, non solo verso Venezia, ma eziandio verso memorie gloriose della storia e dell'arte italiana, verso monumenti così incomparabilmente insigni del sapere umano.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole Molmenti.

**Molmenti**. Ringrazio l'onorevole ministro. Era tempo veramente che fosse presentato alla Camera il disegno di legge, che torna ad onore del Ministero, e che sarà accolto

indubbiamente con grande soddisfazione dagli studiosi dell'arte e della storia.

Colgo questa occasione per fare una affermazione ed una rettifica. L'affermazione è che io mi felicito che questo disegno di legge venga in un momento, in cui alla direzione della biblioteca Marciana, sta un uomo come il Morpurgo, che all'amore degli studi accoppia l'amore della patria, ed unisce la modestia al valore.

Queste parole servono di rettifica ad alcuni giudizi severi pronunciati in questa Camera da un mio ottimo amico personale e collega, il quale trovò di non approvare la condotta del Morpurgo. Io, invece, l'approvo in tutte le sue manifestazioni, sia private che pubbliche; tanto più che il mio amico contraddittore, che non è veneziano...

*Voce*. Chi è?

**Molmenti**. È Santini.

**Santini**. Risponderò domani.

**Molmenti**. ...sa ben occuparsi dei mali, che affliggono l'umanità, ma non delle vecchie pergamene e delle vecchie iscrizioni, alle quali sono molto attento da molti anni. Sono sicuro che il ministro darà accoglienza favorevole a questa mia affermazione, che in migliori mani non si potrebbe affidare il trasferimento della biblioteca Marciana.

**Presidente**. Così è esaurita questa interrogazione; le altre saranno iscritte nell'ordine del giorno. Quanto alla interpellanza dirà in altra seduta l'onorevole ministro delle finanze, se e quando intenda rispondere.

### Sull'ordine del giorno.

**Presidente**. L'onorevole Monti-Guarnieri ha domandato di parlare. Su che cosa?

**Monti-Guarnieri**. Sull'ordine del giorno.

Prego la Camera che voglia dichiarare urgente il disegno di legge, iscritto al numero 15 dell'ordine del giorno, sugli onorari dei procuratori (*Rumori*); e deliberare che venga iscritto nell'ordine del giorno immediatamente dopo il disegno di legge sulla marineria mercantile. (*Rumori*).

**Presidente**. Come ho avvertito in principio di seduta, domani non si terrà la seduta antimeridiana, essendo gli onorevoli deputati invitati per le ore 11 e mezza all'inaugurazione del monumento al Re Carlo Alberto.

La seduta termina alle ore 18.35.

*Ordine del giorno per la seduta di domani.*

1. Interrogazioni.
2. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Frola ed altri, relativa agli uscieri giudiziari.
3. Seguito della discussione sul disegno di legge: Conversione in legge del Regio Decreto 22 giugno 1899, n. 227, per modificazioni ed aggiunte alle leggi sulla pubblica sicurezza e sulla stampa. (15)

*Discussione dei disegni di legge:*

4. Modificazione delle disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318 sui provvedimenti a favore della Marina mercantile. (120)
5. Sull' Emigrazione (97 e 97-bis).
6. Tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati italiani all'estero (119).
7. Sul servizio telefonico. (3) (*Urgenza*)
8. Disposizioni per la conservazione della Laguna Veneta. (54)
9. Disposizioni per la concessione delle rafferme ai militari del Corpo Reale Equipaggi. (142)
10. Modificazioni alle leggi per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile (94).
11. Termine perentorio ai portatori di obbligazioni del Prestito Bevilacqua La Masa per la presentazione di esse al cambio, al rimborso od al premio. (156)
12. Soppressione del comune di San Gio-

vanni Battista ed aggregazione a quello di Sestri Ponente. (123).

13. Retribuzione degli alunni delle cancellerie e segreterie giudiziarie (162).

14. Pensione alla famiglia del delegato di pubblica sicurezza Mauro Gherghi morto per causa di servizio (14).

15. Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture (161).

16. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Chiesi imputato di apologia di reato col mezzo della stampa (155).

17. Provvedimenti per lo sviluppo del traffico sulle strade ferrate della Compagnia Reale della Sardegna (52).

18. Convalidazione del Regio Decreto 30 dicembre 1899 per l'applicazione del *modus vivendi* commerciale stipulato fra l'Italia e la Grecia il 30 dicembre 1899 (165).

19. Sui delinquenti recidivi e sull'abolizione del domicilio coatto (16).

20. Quarto censimento della popolazione del Regno (66).

21. Spese straordinarie da iscriversi nel bilancio della guerra per il quinquennio dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1905 (153).

---

PROF. AVV. LUIGI RAVANI  
*Direttore dell'Ufficio di Revisione*

---

Roma 1900. — Tip. della Camera dei Deputati.

